

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 270

51° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

25 ottobre 2008

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
I	<i>Risoluzioni, raccomandazioni e pareri</i>	
	PARERI	
	Garante europeo della protezione dei dati	
2008/C 270/01	Parere del garante europeo della protezione dei dati sulla decisione della Commissione, del 12 dicembre 2007, relativa alla protezione dei dati personali nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) (2008/49/CE)	1
II	<i>Comunicazioni</i>	
	COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA	
	Commissione	
2008/C 270/02	Comunicazione della Commissione — L'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale	8
2008/C 270/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5154 — CASC JV) ⁽¹⁾	15
2008/C 270/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5169 — Galp Energia España/Agip España) ⁽¹⁾	15
2008/C 270/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5201 — Total Produce/Haluco/JV) ⁽¹⁾	16
2008/C 270/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5321 — LAHC/Barclays Life) ⁽¹⁾	16



IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

2008/C 270/07	Tassi di cambio dell'euro	17
---------------	---------------------------------	----

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2008/C 270/08	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ⁽¹⁾	18
2008/C 270/09	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ⁽¹⁾	20
2008/C 270/10	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione ⁽¹⁾	22
2008/C 270/11	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale ⁽¹⁾	24

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione


2008/C 270/12	Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America	26
---------------	--	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

2008/C 270/13	Aiuto di Stato — Romania — Aiuto di Stato C 39/08 (ex N 148/08) — Aiuti alla formazione a favore di Ford Craiova — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ⁽¹⁾	29
---------------	---	----

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

PARERI

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Parere del garante europeo della protezione dei dati sulla decisione della Commissione, del 12 dicembre 2007, relativa alla protezione dei dati personali nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) (2008/49/CE)

(2008/C 270/01)

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 286,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, in particolare l'articolo 41,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

1. INTRODUZIONE**Sistema di informazione del mercato interno**

1. Il sistema di informazione del mercato interno (IMI) è uno strumento informatico volto a consentire alle autorità competenti degli Stati membri di scambiarsi informazioni nell'attuare la legislazione sul mercato interno. L'IMI è finanziato attraverso il programma IDABC (erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedasi il punto 12 del presente parere.

2. L'IMI è inteso quale sistema generale a supporto di molteplici settori della legislazione sul mercato interno e il suo uso dovrebbe essere esteso in futuro per sostenere una serie di ambiti legislativi. Inizialmente l'IMI verrà usato ai fini delle disposizioni sull'assistenza reciproca contenute nella direttiva 2005/36/CE («direttiva sulle qualifiche professionali») ⁽²⁾. Dal dicembre 2009 esso verrà inoltre usato ai fini delle disposizioni relative alla cooperazione amministrativa della direttiva 2006/123/CE («direttiva sui servizi») ⁽³⁾.

Parere del gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall'articolo 29 e intervento del GEPD

3. Nella primavera del 2007 la Commissione europea ha chiesto il parere del gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall'articolo 29 («gruppo dell'articolo 29») al fine di esaminare le implicazioni dell'IMI sotto il profilo della protezione dei dati. Il 20 settembre 2007 il gruppo dell'articolo 29 ha espresso un parere sugli aspetti relativi alla protezione dei dati con riferimento all'IMI ⁽⁴⁾. Nel suo parere il gruppo dell'articolo 29 appoggiava l'intenzione della Commissione di adottare una decisione che disciplinasse gli aspetti relativi alla protezione dei dati con riferimento all'IMI e di prevedere una base giuridica più specifica per lo scambio delle informazioni nell'ambito di tale sistema.
4. Il GEPD si compiace che la Commissione abbia chiesto il parere del gruppo dell'articolo 29 prima di redigere la decisione relativa all'IMI. Il GEPD ha partecipato attivamente ai

⁽²⁾ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).⁽³⁾ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).⁽⁴⁾ Parere n. 7/2007 sugli aspetti relativi alla protezione dei dati con riferimento al Sistema di informazione del mercato interno (IMI), WP 140.

lavori sull'IMI svolti dal sottogruppo competente e appoggia le conclusioni figuranti nel parere del gruppo dell'articolo 29. Si compiace inoltre che la Commissione lo abbia consultato informalmente prima dell'adozione della decisione sull'IMI, dando in tal modo la possibilità di avanzare suggerimenti ancor prima dell'adozione; ciò era particolarmente necessario in quanto la procedura riguardava una decisione della stessa Commissione e non una proposta della Commissione seguita da una procedura legislativa con l'intervento del Consiglio e del Parlamento europeo.

Decisione 2008/49/CE della Commissione

5. Il 12 dicembre 2007 la Commissione ha adottato la decisione 2008/49/CE relativa alla protezione dei dati personali nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) («decisione IMI»). La decisione tiene conto di alcune delle raccomandazioni formulate dal GEPD e dal gruppo dell'articolo 29, specificando inoltre la base giuridica.

Parere generale del GEPD sull'IMI

6. Il parere generale del GEPD sull'IMI è positivo. Il GEPD è favorevole allo scopo perseguito dalla Commissione nell'istituire un sistema elettronico di scambio delle informazioni e nel disciplinarne gli aspetti inerenti alla protezione dei dati. Tale sistema semplificato può, non solo aumentare l'efficacia della cooperazione, ma contribuire anche ad assicurare il rispetto delle leggi vigenti in materia di protezione dei dati. Ciò è possibile in quanto fornisce un quadro chiaro per stabilire quali informazioni possono essere scambiate, con chi e a quali condizioni.
7. Tuttavia, la creazione di un sistema elettronico centralizzato comporta anche certi rischi. In primo luogo potrebbero essere scambiati più dati, e in modo più ampio, di quanto strettamente necessario ai fini di una cooperazione efficace; esiste poi il rischio che i dati, compresi i dati potenzialmente non aggiornati e imprecisi, possano rimanere nel sistema elettronico più a lungo di quanto necessario. La sicurezza di una banca dati accessibile in 27 Stati membri è anch'essa una questione sensibile poiché il sistema è sicuro solo nella misura consentita dalla maglia più debole della rete.
8. È pertanto molto importante che le questioni attinenti alla protezione dei dati siano affrontate in un atto comunitario giuridicamente vincolante, in modo quanto più completo e univoco possibile.

Netta demarcazione dell'ambito di applicazione dell'IMI

9. Il GEPD si compiace che la Commissione definisca e delimiti nettamente l'ambito di applicazione dell'IMI enumerando in un allegato gli atti comunitari pertinenti in base ai quali lo scambio di informazioni può essere effettuato. Al momento si contano soltanto la direttiva sulle qualifiche professionali e la direttiva sui servizi, ma si prevede di estendere in futuro l'ambito di applicazione dell'IMI. Ogni volta che sarà adottato un nuovo atto legislativo che preveda lo scambio di informazioni attraverso l'IMI, si procederà simultaneamente all'aggiornamento dell'allegato. Il GEPD è favorevole a questa tecnica poiché i) delimita

chiaramente l'ambito di applicazione dell'IMI; e ii) assicura la trasparenza; pur iii) offrendo nel contempo flessibilità nel caso in cui l'IMI sia usato in futuro per altri scambi di informazioni. Consente inoltre di escludere qualsiasi scambio di informazioni attraverso l'IMI in mancanza di i) una base giuridica adeguata nella legislazione specifica sul mercato interno che autorizzi o prescriva lo scambio di informazioni; e ii) un riferimento a tale base giuridica nell'allegato della decisione IMI.

Principali preoccupazioni riguardo alla decisione IMI

10. Il GEPD, tuttavia, non accoglie con soddisfazione i) la scelta della base giuridica della decisione IMI, in quanto questa poggia ora su un fondamento giuridico incerto (cfr. sezione 2 del presente parere); e ii) il fatto che varie disposizioni necessarie che riguardano da vicino gli aspetti relativi alla protezione dei dati con riferimento all'IMI non siano incluse nell'atto (cfr. sezione 3 del parere).
11. In pratica, la soluzione adottata dalla Commissione implica purtroppo che, contrariamente a quanto auspicato dal GEPD e dal gruppo dell'articolo 29, la decisione IMI nello stato attuale non disciplina esaurientemente tutti i principali aspetti inerenti alla protezione dei dati con riferimento all'IMI, non ultimi il modo in cui i responsabili del trattamento condividono congiuntamente le competenze in materia di notificazione e conferiscono un diritto di accesso alle persone interessate o le questioni specifiche e pratiche in materia di proporzionalità. Il GEPD si rammarica inoltre che non sia stato previsto l'obbligo specifico per la Commissione di pubblicare sul suo sito web le domande e i campi di dati predefiniti, il che accrescerebbe la trasparenza e la certezza giuridica.

2. BASE GIURIDICA DELLA DECISIONE IMI

Decisione IDABC

12. La base giuridica della decisione IMI, come stabilito nella decisione stessa, è la decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini («decisione IDABC») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4.
13. La stessa decisione IDABC è uno strumento che ricade nell'ambito del titolo XV del trattato che istituisce la Comunità europea («trattato CE») relativo alle reti transeuropee. L'articolo 154 del trattato CE dispone che la Comunità concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia. Detta azione mira a favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali, nonché l'accesso a tali reti. L'articolo 155 elenca le misure che la Comunità può adottare a tal fine. Trattasi di i) orientamenti; ii) ogni azione che si riveli necessaria per garantire l'interoperabilità delle reti, in particolare nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche; iii) sostegno a progetti. La decisione IDABC si fonda sull'articolo 156, primo comma, che riguarda la procedura di adozione.

⁽¹⁾ GU L 144 del 30.4.2004, rettificata da GU L 181 del 18.5.2004, pag. 25.

14. L'articolo 4 della decisione IDABC stabilisce, fra l'altro, che la Comunità attua progetti di interesse comune che devono rientrare in un programma di lavoro «staffetta» e la cui attuazione deve essere conforme ai principi di cui agli articoli 6 e 7 della stessa decisione. Tali principi, in particolare, incoraggiano un'ampia partecipazione, stabiliscono una procedura solida e imparziale e prevedono l'armonizzazione delle norme tecniche. Mirano inoltre ad assicurare progetti affidabili e fattibili sotto il profilo economico.

Direttiva sui servizi e direttiva sulle qualifiche professionali

15. Come spiegato poc'anzi, il sistema di informazione del mercato interno sarà usato inizialmente per lo scambio di dati personali nel quadro di due direttive:

- la direttiva sui servizi, e
- la direttiva sulle qualifiche professionali.

16. L'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva sui servizi prevede una base giuridica specifica per la costituzione di un sistema elettronico per lo scambio di informazioni fra Stati membri, quale misura di accompagnamento ai fini della direttiva. L'articolo 34, paragrafo 1, recita: «La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce un sistema elettronico per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri tenendo conto dei sistemi di informazione esistenti».

17. La direttiva sulle qualifiche professionali non prevede un sistema elettronico specifico per lo scambio di informazioni ma prescrive chiaramente in varie disposizioni lo scambio di informazioni. Nel novero delle pertinenti disposizioni che dispongono lo scambio di informazioni rientra l'articolo 56 della direttiva, secondo il quale le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a collaborare strettamente e ad assistersi reciprocamente per agevolare l'applicazione della direttiva. L'articolo 56, paragrafo 2, prevede che talune informazioni sensibili siano trattate nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Del pari, l'articolo 8 dispone inoltre specificamente che le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento di fornire qualsivoglia informazione pertinente circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore nonché l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale. Infine, l'articolo 50, paragrafo 2, prevede che, in caso di dubbio fondato, lo Stato membro ospitante possa richiedere alle autorità competenti di uno Stato membro una conferma dell'autenticità degli attestati e dei titoli di formazione.

Necessità di una base giuridica adeguata per le disposizioni sulla protezione dei dati

18. La protezione dei dati di carattere personale è riconosciuta come un diritto fondamentale nell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella giurisprudenza fondata sull'articolo 8 della convenzione europea dei diritti dell'uomo («CEDU»).

19. La decisione IMI fissa, ai sensi del suo articolo 1, le funzioni, i diritti e gli obblighi dei partecipanti e degli utenti IMI per quanto riguarda gli obblighi di protezione dei dati.

Il GEPD desume dal considerando 7 che la decisione IMI è intesa a precisare il dispositivo comunitario generale sulla protezione dei dati previsto dalla direttiva 95/46/CE e dal regolamento (CE) n. 45/2001. Sono contemplati specificamente la definizione dei responsabili del trattamento e le loro competenze, i periodi di conservazione dei dati e i diritti delle persone interessate. La decisione IMI concerne pertanto limitazioni/precisazioni dei diritti fondamentali e mira a specificare i diritti soggettivi dei cittadini.

20. Alla luce della giurisprudenza relativa alla CEDU, non dovrebbe esservi alcun dubbio circa lo status giuridico delle disposizioni limitative dei diritti fondamentali. Tali disposizioni devono essere stabilite in uno strumento giuridico, sulla scorta del trattato CE, che possa essere invocato dinanzi a un giudice. Se così non fosse, si creerebbe una situazione di incertezza giuridica, per cui la persona interessata non potrebbe contare sul fatto che le disposizioni possono essere invocate dinanzi a un giudice.

21. La questione della certezza giuridica è tanto più importante se si considera che, in base al sistema istituito dal trattato CE, sarà lasciato essenzialmente alla discrezione dei giudici nazionali decidere quale valore annettere alla decisione IMI. Ciò potrebbe portare a risultati differenti in Stati membri diversi e addirittura all'interno di un singolo Stato membro. Tale incertezza giuridica non è accettabile.

22. La mancata (certezza quanto alla) possibilità di adire le vie legali sarebbe in ogni caso contraria all'articolo 6 della CEDU, relativo al diritto a un equo processo, e alla giurisprudenza su tale articolo. In tali circostanze, la Comunità non assolverebbe gli obblighi che le incombono a norma dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea («trattato UE») che esige da parte dell'Unione il rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla CEDU.

Imperfezioni della base giuridica scelta

23. Il GEPD teme fortemente che, nello scegliere l'articolo 4 della decisione IDABC come base giuridica della decisione, i redattori della decisione della Commissione non abbiano superato la prova della certezza giuridica illustrata sopra. Il GEPD espone di seguito gli elementi che possono destare dubbi circa l'adeguatezza della base giuridica scelta per la decisione IMI:

- il quadro del titolo XV del trattato CE relativo alle reti transeuropee, in base al quale la Comunità europea può concorrere alla costituzione di tali reti per offrire ai cittadini europei condizioni migliori, più sicure e meno onerose nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia⁽¹⁾. Non è chiaro se questo quadro sia inteso anche per le reti tra autorità pubbliche necessarie per l'attuazione di atti legislativi, come nel caso dell'IMI,

- le misure previste nel titolo XV del trattato CE (articolo 155) che, come detto sopra, consistono in i) orientamenti; ii) ogni azione che si riveli necessaria per garantire l'interoperabilità delle reti, in particolare nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche; iii) sostegno a progetti. Sebbene l'articolo non sia del tutto chiaro — in esso è fatto un generico riferimento a

⁽¹⁾ Cfr. Libro bianco della Commissione su crescita, competitività, occupazione [COM(93) 700].

«ogni azione» — questa elencazione di possibili misure lascia intendere che gli obiettivi del titolo XV saranno conseguiti essenzialmente attraverso misure non legislative. Il GEPD rileva che in questo contesto l'espressione «ogni azione» è riferita in particolare all'armonizzazione delle norme tecniche,

- l'articolo 4 della decisione IDABC mira ad attuare i progetti di interesse comune specificati nel programma di lavoro «staffetta», sulla cui base il sistema IMI è stato istituito e finanziato. Il GEPD tuttavia non è convinto che l'articolo 4 possa costituire la base giuridica di norme sulla protezione dei dati, che sono vincolanti per i partecipanti IMI e prevedono diritti soggettivi per i cittadini,
- gli articoli 6 e 7 della decisione IDABC, di cui all'articolo 4, stabiliscono i principi per l'attuazione dei progetti di interesse comune. Tali principi riguardano la partecipazione, la procedura e l'armonizzazione delle norme tecniche, nonché l'affidabilità e la fattibilità economiche dei progetti. Essi non hanno nulla a che vedere con i principi della protezione dei dati, né con altri principi analoghi del diritto pubblico,
- la procedura della decisione IDABC: ai sensi del considerando 30 della decisione dovrebbero essere adottate misure di esecuzione conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾. Ciò richiede il coinvolgimento di un comitato del tipo previsto dalla comitatologia con rappresentanti degli Stati membri. I considerando della decisione IMI non fanno riferimento ad alcun coinvolgimento di un siffatto comitato. A quanto ci risulta, non è stato previsto alcun comitato di questo genere,
- un altro punto specifico è che gli Stati membri sono destinatari della decisione IMI. Per tale ragione e nonostante i riferimenti nella decisione IMI al regolamento (CE) n. 45/2001 e il fatto che la Commissione venga menzionata dall'articolo 6 quale partecipante IMI, la decisione IMI non può riguardare il trattamento dei dati personali da parte della Commissione stessa.

Possibili soluzioni per porre rimedio alle imperfezioni della base giuridica scelta

24. La decisione IMI ha bisogno di una base giuridica solida, per le ragioni summenzionate. Esistono seri dubbi sul fatto che la base giuridica della decisione IMI soddisfi il requisito della certezza giuridica. Il GEPD raccomanda alla Commissione di riesaminare questa base giuridica e cercare soluzioni per porre rimedio alle imperfezioni della base giuridica scelta, eventualmente sostituendo la decisione IMI con uno strumento giuridico che soddisfi il requisito della certezza giuridica.
25. In tale contesto, la soluzione più appropriata potrebbe essere l'adozione, da parte del Consiglio e del Parlamento europeo, di uno strumento giuridico separato per il sistema IMI, analogo al sistema d'informazione Schengen, al sistema d'informazione visti e ad altre banche dati informatizzate su larga scala.
26. Il GEPD propone di analizzare quest'opzione. Tale strumento giuridico separato potrebbe quindi illustrare le funzioni, i diritti e gli obblighi dei partecipanti e degli utenti IMI per quanto riguarda gli obblighi di protezione dei dati (l'oggetto definito nella decisione IMI) nonché altri obblighi relativi all'istituzione e al funzionamento del sistema IMI.
27. Una seconda opzione potrebbe consistere nella ricerca di una base giuridica tra i diversi strumenti del mercato interno. Nella misura in cui la decisione IMI si applica allo scambio di dati personali nel contesto della direttiva sui servizi, occorrerebbe analizzare ulteriormente se tale direttiva, e in particolare l'articolo 34, possa fornire la base giuridica necessaria. Poiché la decisione IMI si applica allo scambio di dati personali nel contesto della direttiva sulle qualifiche professionali, potrebbe inoltre funzionare un approccio analogo: si potrebbe anche creare una base giuridica specifica e chiara, modificando la direttiva stessa.
28. Quanto all'ulteriore legislazione sul mercato interno che in futuro possa richiedere uno scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, si potrebbe adottare ogni volta una base giuridica specifica di tale nuova legislazione specifica.

3. OSSERVAZIONI SUL CONTENUTO DELLA DECISIONE IMI

29. In questa sezione del parere, il GEPD discute le disposizioni che disciplinano gli aspetti dell'IMI inerenti alla protezione dei dati quali figurano nella decisione IMI. I suggerimenti del GEPD potrebbero essere inseriti in un nuovo strumento giuridico che sostituisca la decisione IMI, come sopra proposto. Tuttavia, in assenza di tale nuovo strumento, i suggerimenti potrebbero essere inclusi nella stessa decisione IMI, dopo averla modificata.
30. Inoltre, taluni dei suggerimenti possono essere applicati sin d'ora nella pratica dai partecipanti IMI, senza modificare la decisione. Il GEPD si aspetta che la Commissione adotti le raccomandazioni fornite nel presente parere, almeno a livello operativo, nella misura in cui riguardano attività della Commissione quale partecipante IMI e, pertanto, soggette alla supervisione del GEPD.

Articolo 2 — Campi di dati predefiniti: trasparenza e proporzionalità

31. Il GEPD si rallegra che la Commissione abbia pubblicato sul sito web dell'IMI la prima serie di domande predefinite e gli altri campi di dati. Essi riguardano le informazioni scambiate a titolo della direttiva sulle qualifiche professionali.
32. Per rendere tale buona pratica un chiaro obbligo per la Commissione, in tal modo garantendo e migliorando la trasparenza, il GEPD raccomanda che uno strumento giuridico per l'IMI preveda l'obbligo per la Commissione di pubblicare le domande e gli altri campi di dati predefiniti sul sito web dell'IMI.

⁽¹⁾ GUL 184 del 29.12.2006, pag. 23.

33. Per quanto riguarda la proporzionalità, uno strumento giuridico per l'IMI dovrebbe specificare che le domande e gli altri campi di dati predefiniti devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti. Inoltre, il GEPD ha due raccomandazioni specifiche per quanto riguarda la proporzionalità:

- specificare con chiarezza che l'IMI non è destinato ad essere utilizzato abitualmente per effettuare verifiche degli antecedenti sui professionisti e i prestatori di servizi migranti ma solo nei casi consentiti dalla legislazione applicabile e laddove sussistano ragionevoli dubbi i) sull'autenticità delle informazioni fornite dal prestatore di servizi migrante all'autorità competente dello Stato membro ospitante; o ii) sulla sua ammissibilità allo stabilimento o all'esercizio della sua professione nello Stato membro ospitante,
- al fine di minimizzare la trasmissione superflua di dati sensibili ma non sempre pertinenti, prevedere che, qualora non sia strettamente necessario trasmettere reali informazioni sui precedenti penali, le domande e risposte predefinite dell'interfaccia IMI non includano una richiesta di precedenti penali e siano formulate in altro modo, così da ridurre al minimo lo scambio di dati sensibili. Per esempio, all'autorità competente di un paese ospitante potrebbe bastare l'informazione che un avvocato migrante è legalmente e regolarmente registrato nell'albo nazionale degli avvocati senza bisogno di sapere se nei suoi precedenti vi sia un'infrazione al codice stradale, se ciò non gli impedisce di esercitare in patria la sua professione.

Articolo 3 — Controllo congiunto e ripartizione delle competenze

34. La ripartizione delle competenze di cui all'articolo 3 della decisione IMI è poco chiara e ambigua. Il GEPD riconosce che potrebbe non essere fattibile indicare precisamente nella decisione IMI ogni singola operazione di trattamento e per ciascuna ripartire la competenza alla Commissione ovvero a una particolare autorità competente di un determinato Stato membro. Tuttavia, almeno per quanto riguarda i più importanti obblighi di protezione dei dati di un responsabile del trattamento, la decisione IMI avrebbe dovuto fornire qualche orientamento.

35. In particolare, il GEPD raccomanda che uno strumento giuridico per l'IMI specifichi che:

- ciascuna autorità competente e ciascun coordinatore IMI sono responsabili del trattamento per quanto riguarda le proprie attività di trattamento dei dati quali utenti del sistema,
- la Commissione non è un utente bensì l'operatore del sistema ed è responsabile innanzi tutto del funzionamento tecnico, della manutenzione nonché di assicurare la sicurezza generale del sistema, e che
- i partecipanti IMI condividono responsabilità in materia di notificazione e di conferimento del diritto di accesso, di opposizione e di rettifica nel modo specificato nei (nuovi) paragrafi, come indicato nei punti successivi.

Notificazione alle persone interessate

36. Il GEPD raccomanda di inserire nello strumento giuridico per l'IMI un nuovo paragrafo che riparta le competenze in materia di notificazione tra i responsabili del trattamento che le esercitano congiuntamente, secondo un approccio «a più livelli». In particolare, il testo dovrebbe specificare quanto segue:

- in primo luogo, nella sua pagina web dedicata all'IMI la Commissione dovrebbe inserire una notificazione sulla riservatezza esaustiva che comprenda tutti i punti richiesti ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 45/2001, in termini chiari e semplici. Il GEPD raccomanda che la notificazione non riguardi esclusivamente le limitate operazioni di trattamento della Commissione relativamente ai dati cui ha accesso (dati personali degli utenti IMI) ma inserisca anche una notificazione generale relativa agli scambi di informazioni tra le autorità competenti dei diversi Stati membri, che è lo scopo della banca dati,
- in secondo luogo, e in aggiunta, ogni autorità competente dovrebbe inserire una notificazione sulla riservatezza nella propria pagina web. Le notificazioni sulla riservatezza dovrebbero includere un riferimento e un collegamento alle notificazioni sulla riservatezza della Commissione nonché ulteriori dettagli specifici alla particolare autorità o Stato membro. Ad esempio, in tali notificazioni devono figurare le limitazioni ai diritti di accesso o di informazione specifiche ai singoli paesi. La notificazione potrebbe essere coordinata dal singolo ufficio di collegamento tra le autorità competenti di uno specifico paese,
- in terzo luogo, e da ultimo, al più tardi al momento del telecaricamento dei dati personali, e salvo che possa essere applicato una restrizione, la notificazione dovrebbe essere trasmessa anche direttamente alle persone interessate, con mezzi diversi dalla notificazione sulla riservatezza nel sito web. Un approccio raccomandato potrebbe essere l'inclusione di un breve riferimento all'IMI e un collegamento alle pertinenti notificazioni sulla riservatezza su Internet in tutta la corrispondenza che le autorità competenti scambiano con le persone interessate (normalmente il prestatore di servizi o il professionista migranti).

Diritti di accesso, di opposizione e di rettifica

37. Il GEPD raccomanda inoltre di inserire un nuovo paragrafo, al fine di:

- specificare a chi le persone interessate debbano indirizzare la loro richiesta d'accesso, l'opposizione o la richiesta di rettifica,
- specificare a quale autorità competente spetterà decidere in merito a tali richieste, e
- stabilire una procedura nel caso in cui la persona interessata presenti la propria richiesta a un partecipante IMI non competente a decidere in materia.

38. Inoltre, si dovrebbe specificare che la Commissione può fornire accesso solo ai dati a cui la Commissione stessa ha legittimo accesso. Pertanto, la Commissione non avrà l'obbligo di fornire accesso a scambi di informazioni tra autorità competenti. Se, nonostante ciò, la persona interessata rivolge tale richiesta alla Commissione, è necessario che quest'ultima la indirizzi senza indebiti ritardi alle autorità che hanno accesso alle informazioni e la consigli di conseguenza.

Articolo 4 — Conservazione dei dati personali delle persone interessate oggetto dello scambio di informazioni

39. L'articolo 4, paragrafo 1, della decisione IMI prevede un periodo di conservazione dei dati di sei mesi dopo la «conclusione ufficiale» dello scambio di informazioni.

40. Il GEPD comprende che le autorità competenti possono aver bisogno di una certa flessibilità nella conservazione dei dati in quanto al di là della domanda e risposta iniziale possono seguire altre domande relative allo stesso caso tra le autorità competenti. In realtà, durante la preparazione del parere del gruppo dell'articolo 29, la Commissione ha spiegato che le procedure amministrative nel quadro delle quali possono essere necessari scambi di informazioni vengono normalmente ultimate in un paio di mesi e il periodo di conservazione di sei mesi è inteso a consentire una flessibilità per qualsiasi ritardo impreveduto.

41. Detto ciò, e in base alle spiegazioni della Commissione, il GEPD dubita che vi sia un motivo legittimo per conservare i dati nell'IMI per altri sei mesi dopo la conclusione ufficiale di uno scambio di informazioni. Pertanto, il GEPD raccomanda che il termine di sei mesi per la cancellazione automatica cominci a decorrere dalla data in cui l'autorità richiedente contatta per la prima volta la sua controparte in qualsiasi scambio di informazioni specifico. In realtà, un migliore approccio sarebbe quello di fissare la data di cancellazione automatica a seconda dei diversi tipi di scambio di informazioni (sempre contando i termini a decorrere dall'avvio dello scambio). Per esempio, mentre un periodo di conservazione di sei mesi può essere appropriato per gli scambi di informazioni a titolo della direttiva sulle qualifiche professionali, potrebbe non essere necessariamente adeguato per altri scambi di informazioni nell'ambito della futura legislazione sul mercato interno.

42. Il GEPD aggiunge inoltre che se le sue raccomandazioni non venissero prese in considerazione, occorrerebbe quanto meno chiarire che cosa si intende per «chiusura ufficiale» di uno scambio di informazioni. In particolare, si deve assicurare che nessun dato possa rimanere nella banca dati più a lungo del necessario semplicemente perché un'autorità competente non ha «chiuso il caso».

43. Il GEPD raccomanda inoltre che al secondo comma dell'articolo 4 sia invertita la logica della cancellazione/conservazione. La Commissione dovrebbe dar seguito alle richieste di cancellazione entro 10 giorni lavorativi in ogni caso indipendentemente dal fatto che le altre autorità competenti

implicate nello scambio di informazioni vogliano o meno mantenere le informazioni nell'IMI. Dovrebbe tuttavia esistere un meccanismo automatico di notifica a tali altre autorità competenti, in modo da assicurare che non perdano i dati e possano, se lo desiderano, scaricare o stampare le informazioni e memorizzarle per i propri scopi al di fuori dell'IMI, secondo le proprie norme in materia di protezione dei dati. Un termine di preavviso di dieci giorni appare ragionevole sia come scadenza minima che come scadenza massima. La Commissione dovrebbe solo poter cancellare le informazioni prima di questo termine di dieci giorni se ambedue le autorità confermano il desiderio che siano cancellate.

Misure di sicurezza

44. Il GEPD raccomanda inoltre di specificare che l'adozione delle misure di sicurezza, da parte della Commissione o delle autorità competenti, sia conforme alle migliori pratiche seguite negli Stati membri.

Sorveglianza congiunta

45. Poiché gli scambi di informazioni nel quadro dell'IMI sono soggetti a molteplici leggi nazionali in materia di protezione dei dati nonché alla sorveglianza di molteplici autorità nazionali competenti in tale materia (oltre all'applicabilità del regolamento (CE) n. 45/2001 e all'autorità di controllo del GEPD riguardo a taluni aspetti delle operazioni di trattamento), il GEPD raccomanda che uno strumento giuridico per l'IMI preveda anche chiare disposizioni volte ad agevolare la sorveglianza congiunta dell'IMI da parte delle varie autorità in materia di protezione dei dati coinvolte. La sorveglianza congiunta potrebbe seguire il modello di quanto si è fatto negli strumenti giuridici sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ⁽¹⁾.

4. CONCLUSIONI

46. Il GEPD è favorevole allo scopo perseguito dalla Commissione nell'istituire un sistema elettronico di scambio delle informazioni e nel disciplinarne gli aspetti inerenti alla protezione dei dati.

47. La decisione IMI ha bisogno di una base giuridica solida, per le ragioni summenzionate. Il GEPD raccomanda che la Commissione riconsideri la sua scelta relativa alla base giuridica e cerchi soluzioni per porre rimedio alle imperfezioni della base giuridica scelta, eventualmente sostituendo la decisione IMI con uno strumento giuridico che soddisfi il requisito della certezza giuridica.

48. Come soluzione in definitiva più corretta il GEPD suggerisce di analizzare l'eventualità dell'adozione a livello di Consiglio e di Parlamento europeo di uno strumento giuridico separato per il sistema IMI, analogo al sistema d'informazione Schengen, al sistema d'informazione visti e ad altre banche dati informatizzate su larga scala.

⁽¹⁾ Cfr. articoli 44-46 del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4) e articoli 60-62 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

49. In alternativa, si potrebbe analizzare la possibilità che l'articolo 34 della direttiva sui servizi e disposizioni analoghe ancora da adottare per altre normative sul mercato interno forniscano la base giuridica necessaria.
50. Il parere comprende inoltre una serie di suggerimenti sulle disposizioni che disciplinano gli aspetti dell'IMI inerenti alla protezione dei dati, da includere in un nuovo strumento giuridico che sostituisca la decisione IMI come proposto sopra oppure, in assenza di un siffatto nuovo strumento, da includere nella stessa decisione IMI dopo averla modificata.
51. Molti dei suggerimenti possono già ora essere applicati, in pratica, dai partecipanti IMI, senza modificare la decisione. Il GEPD si aspetta che la Commissione adotti le raccomandazioni fornite nel presente parere per quanto possibile,

almeno a livello operativo, nella misura in cui riguardano attività della Commissione quale partecipante IMI.

52. Queste raccomandazioni riguardano la trasparenza e la proporzionalità, il controllo congiunto e la ripartizione delle competenze, la notificazione alle persone interessate, i diritti di accesso, di opposizione e di rettifica, la conservazione dei dati, le misure di sicurezza e la sorveglianza congiunta.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2008.

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

**Comunicazione della Commissione — L'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle
misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale**

(2008/C 270/02)

1. INTRODUZIONE

1. La crisi finanziaria mondiale si è notevolmente intensificata e ha ormai investito pesantemente il settore bancario dell'UE. Oltre ai problemi specifici, legati in particolare al mercato ipotecario e agli attivi garantiti da ipoteca statunitensi o a perdite dovute a strategie eccessivamente rischiose adottate da singole banche, nelle scorse settimane il settore bancario è stato colpito da un'erosione generale della fiducia. L'incertezza dilagante sul rischio di credito delle singole istituzioni finanziarie ha prosciugato il mercato del prestito interbancario, rendendo di conseguenza sempre più difficile l'accesso alla liquidità per le istituzioni finanziarie in generale.
2. La situazione attuale minaccia l'esistenza di singole istituzioni finanziarie, esponendole a problemi derivanti dal loro particolare modello aziendale o da pratiche commerciali particolari, le cui debolezze vengono messe in luce e acuite dalla crisi dei mercati finanziari. Per ripristinare la redditività a lungo termine di tali istituzioni anziché procedere alla loro liquidazione, sarà necessaria un'ampia ristrutturazione delle loro operazioni. Nella situazione attuale, la crisi colpisce anche istituzioni finanziarie fondamentalmente sane, messe in difficoltà esclusivamente dalle condizioni generali di mercato, che hanno drasticamente limitato l'accesso alla liquidità. La redditività a lungo termine di queste istituzioni potrebbe richiedere una ristrutturazione meno sostanziale. In ogni caso, tuttavia, le misure adottate da uno Stato membro per sostenere alcune istituzioni operanti all'interno del suo mercato finanziario nazionale possono favorire tali istituzioni, a scapito di altre che operano in tale Stato membro o in altri Stati membri.
3. Il 7 ottobre 2008 il Consiglio ECOFIN ha adottato conclusioni volte a prendere tutti i provvedimenti necessari a

rafforzare la solidità e la stabilità del sistema bancario, per ripristinare la fiducia e il corretto funzionamento del settore finanziario. La ricapitalizzazione delle pertinenti istituzioni finanziarie caratterizzate da una vulnerabilità sistemica è stata riconosciuta come uno dei mezzi per tutelare gli interessi dei clienti e la stabilità del sistema. È stato inoltre convenuto che l'intervento pubblico debba essere deciso a livello nazionale, pur se all'interno di un quadro coordinato e sulla base di una serie di principi comuni dell'UE⁽¹⁾. Nella stessa occasione la Commissione si è impegnata a emanare a breve orientamenti atti a delineare un'ampia cornice nel cui ambito poter rapidamente valutare sotto il profilo degli aiuti di Stato la compatibilità dei regimi di ricapitalizzazione e di garanzia, nonché i casi d'applicazione di tali regimi.

4. Vista la portata della crisi, che ora mette in pericolo anche banche fondamentalmente sane, l'elevato grado di integrazione e di interdipendenza dei mercati finanziari europei e le drastiche ripercussioni che avrebbe il fallimento di istituzioni finanziarie importanti a livello sistemico, con un conseguente ulteriore inasprimento della crisi, la Commissione riconosce che gli Stati membri possono considerare necessaria l'adozione di misure adeguate per tutelare la stabilità del sistema finanziario. Data la natura particolare dei problemi attuali nel settore finanziario, tali misure

⁽¹⁾ Le conclusioni del Consiglio ECOFIN elencano i seguenti principi:
— gli interventi dovrebbero essere tempestivi e il sostegno dovrebbe, in linea di massima, essere temporaneo,
— gli Stati membri saranno attenti agli interessi dei contribuenti,
— gli azionisti attuali dovrebbero sopportare le debite conseguenze dell'intervento,
— gli Stati membri dovrebbero essere in grado di indurre un cambiamento di gestione,
— la dirigenza non dovrebbe conservare indebiti benefici e i governi possono anche avere la facoltà di intervenire in relazione alla retribuzione,
— i legittimi interessi dei concorrenti devono essere tutelati, in particolare tramite le regole in materia di aiuti di Stato,
— dovrebbero essere evitati effetti negativi di traboccamento.

possono doversi estendere al di là della stabilizzazione delle singole istituzioni finanziarie e comprendere regimi di carattere generale.

5. Pur dovendo tenere in debita considerazione le attuali circostanze eccezionali, nell'applicare le regole in materia di aiuti di Stato alle misure volte ad affrontare la crisi dei mercati finanziari la Commissione deve assicurarsi che non generino inutili distorsioni di concorrenza tra le istituzioni finanziarie che operano sul mercato e che non vi siano effetti di ricaduta negativa su altri Stati membri. Lo scopo della presente comunicazione è fornire orientamenti sui criteri essenziali per valutare se siano compatibili con il trattato i regimi di carattere generale, nonché singoli casi di applicazione di tali regimi e i casi ad hoc importanti a livello sistemico. Nell'applicare tali criteri alle misure adottate dagli Stati membri, la Commissione procederà con la rapidità necessaria a garantire la certezza del diritto e a ristabilire la fiducia nei mercati finanziari.

2. PRINCIPI GENERALI

6. Gli aiuti di Stato alle singole imprese in difficoltà vengono di norma valutati ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽¹⁾ (in appresso «gli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione»), che illustrano l'interpretazione che la Commissione dà dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato per questo tipo di aiuti. Tali orientamenti sono di applicazione generale, pur prevedendo determinati criteri specifici per il settore finanziario.
7. Inoltre, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, la Commissione può approvare aiuti di Stato destinati «a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro».
8. La Commissione ribadisce che, in linea con la giurisprudenza e la propria prassi decisionale ⁽²⁾, è necessaria un'interpretazione restrittiva dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato per determinare che cosa possa essere considerato un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro.

⁽¹⁾ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

⁽²⁾ Cfr. in linea di principio le cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen e Volkswagen AG/Commissione, Racc. 1999, pag. II-3663, punto 167. Confermato nella decisione 98/490/CE della Commissione nel caso C 47/96, Crédit Lyonnais (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 28), punto 10.1, nella decisione 2005/345/CE della Commissione nel caso C 28/02, Bankgesellschaft Berlin (GU L 116 del 4.5.2005, pag. 1), punti 153 e segg., e nella decisione 2008/263/CE della Commissione nel caso C 50/06, BAWAG (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 7), punto 166. Cfr. la decisione della Commissione nel caso NN 70/07, Northern Rock (GU C 43 del 16.2.2008, pag. 1), la decisione della Commissione nel caso NN 25/08, Aiuti per il salvataggio a favore di WestLB (GU C 189 del 26.7.2008, pag. 3), e la decisione della Commissione del 4 giugno 2008 nel caso C 9/08, SachsenLB, non ancora pubblicata.

9. Visto il livello di gravità raggiunto dalla crisi attualmente in corso sui mercati finanziari e del suo eventuale impatto sull'economia complessiva degli Stati membri, la Commissione ritiene che l'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), fornisca, nelle attuali circostanze, una base giuridica per le misure di aiuto adottate per affrontare questa crisi sistemica. Questo vale, in particolare, per gli aiuti concessi tramite un regime di carattere generale a disposizione di varie o di tutte le istituzioni finanziarie in uno Stato membro. Qualora le autorità dello Stato membro responsabili della stabilità finanziaria dichiarassero alla Commissione che esiste il rischio di un grave turbamento di questo genere, questo elemento avrà particolare importanza per la valutazione della Commissione.
10. Gli interventi ad hoc degli Stati membri non sono esclusi in circostanze che soddisfano i criteri dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b). Sia nel caso dei regimi che in quello degli interventi ad hoc, anche se per la valutazione degli aiuti andrebbero seguiti i principi generali stabiliti negli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione adottati ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, le attuali circostanze possono permettere l'approvazione di misure eccezionali, quali interventi strutturali di emergenza, la tutela dei diritti di terzi come i creditori e misure di salvataggio che vadano potenzialmente al di là dei sei mesi.
11. Va sottolineato tuttavia che le considerazioni di cui sopra implicano che in linea di principio non si possa prevedere il ricorso all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), in situazioni di crisi di altri singoli settori, se non sussiste un rischio analogo che tali situazioni abbiano un effetto sull'economia di uno Stato membro nel suo insieme. Per quanto riguarda il settore finanziario, è possibile ricorrere a questa disposizione soltanto in circostanze effettivamente eccezionali in cui l'intero funzionamento dei mercati finanziari sia messo a repentaglio.
12. Qualora vi sia un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro del genere sopra descritto, è possibile ricorrere all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), non per una durata indeterminata, ma soltanto fino a quando la situazione di crisi ne giustifichi l'applicazione.
13. Questo comporta la necessità che tutti i regimi generali siano organizzati su tale base, ad esempio sotto forma di regimi di garanzia o di ricapitalizzazione, da riesaminare su base regolare e interrompere non appena la situazione economica dello Stato membro in questione lo permette. Pur ammettendo che è al momento impossibile prevedere la durata dei problemi straordinari presenti attualmente sui mercati finanziari e che per ristabilire la fiducia può essere indispensabile comunicare che una misura verrà prolungata per tutta la durata della crisi, per la compatibilità di qualsiasi regime di carattere generale la Commissione ritiene necessario che lo Stato membro effettui un controllo almeno semestrale e presenti relazioni alla Commissione sul risultato di tale riesame.
14. La Commissione ritiene inoltre che il trattamento da riservarsi a istituzioni finanziarie prive di liquidità, ma fondamentalmente sane in assenza delle attuali circostanze eccezionali, vada distinto dal trattamento da riservarsi a istituzioni finanziarie affette da problemi endogeni. Nel primo caso, i problemi di redditività sono sostanzialmente esogeni e sono legati all'attuale gravissima situazione del

mercato finanziario, piuttosto che a inefficienze o a un comportamento eccessivamente temerario. Di conseguenza, le distorsioni di concorrenza che derivano da regimi a sostegno della redditività di tali istituzioni saranno di norma più limitate e richiederanno una ristrutturazione meno sostanziale. Al contrario, altre istituzioni finanziarie, che potrebbero essere particolarmente interessate dalle perdite derivanti, ad esempio, da inefficienze, da una cattiva gestione delle attività/passività o da strategie rischiose, potrebbero rientrare nel normale quadro degli aiuti al salvataggio e, in particolare, richiederebbero un'ampia ristrutturazione, nonché misure compensative per limitare le distorsioni della concorrenza ⁽¹⁾. In tutti i casi, tuttavia, in assenza di misure di salvaguardia adeguate, l'attuazione di regimi di garanzia e di ricapitalizzazione può portare a considerevoli distorsioni della concorrenza, in quanto può favorire in maniera eccessiva i beneficiari a scapito dei loro concorrenti o può aggravare i problemi di liquidità delle istituzioni finanziarie situate in altri Stati membri.

15. Inoltre, in linea con i principi generali che sono alla base delle regole sugli aiuti di Stato enunciate dal trattato — secondo le quali gli aiuti concessi non devono superare quanto strettamente indispensabile per raggiungere lo scopo legittimo e le distorsioni di concorrenza vanno evitate o ridotte al minimo nella misura del possibile — e tenuto debito conto delle attuali circostanze, tutte le misure generali di aiuto devono essere:

- ben mirate per poter raggiungere in maniera efficace l'obiettivo di porre rimedio a un grave turbamento dell'economia,
- proporzionate alle sfide da affrontare, non andando oltre quanto richiesto a tale scopo, e
- concepite in modo da ridurre al minimo gli effetti di ricaduta negativa sui concorrenti, sugli altri settori e sugli altri Stati membri.

16. Il rispetto di questi criteri, in conformità con le regole in materia di aiuti di Stato e le libertà fondamentali sancite dal trattato, compreso il principio di non discriminazione, è necessario per tutelare il corretto funzionamento del mercato interno. Nella sua valutazione, la Commissione prenderà in considerazione i criteri seguenti per decidere sulla compatibilità delle misure di aiuto di Stato elencate in appresso.

3. GARANZIE A COPERTURA DELLE PASSIVITÀ DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE

17. I principi sopra esposti si traducono nelle considerazioni illustrate in appresso per quanto riguarda i regimi di garanzia a tutela di passività, istituiti mediante dichiarazione, legislazione o regime contrattuale. Va inteso che tali considerazioni sono di carattere generale e devono essere adattate alle circostanze particolari di ogni singolo caso.

⁽¹⁾ Va inteso che la natura e la tempistica esatte della ristrutturazione da intraprendere possono essere influenzate dall'attuale turbolenza dei mercati finanziari.

Ammissibilità di un regime di garanzia

18. Una distorsione significativa della concorrenza può verificarsi se taluni operatori del mercato vengono esclusi dal beneficio della garanzia. I criteri di ammissibilità delle istituzioni finanziarie alla copertura di una garanzia di questo tipo devono essere oggettivi — ossia tenere in debito conto il loro ruolo nel sistema bancario pertinente e nell'economia globale — e non discriminatori, in modo da evitare indebiti effetti di distorsione sui mercati limitrofi e sul mercato interno nel suo insieme. In conformità al principio di non discriminazione sulla base della nazionalità, il regime dovrebbe applicarsi a tutte le istituzioni costituite ai sensi del diritto dello Stato membro interessato, comprese le controllate, e aventi attività significative in detto Stato membro.

Campo di applicazione materiale di una garanzia — tipi di passività coperte

19. Nelle attuali circostanze eccezionali, può essere necessario assicurare i titolari di depositi presso le istituzioni finanziarie sul fatto che non subiranno perdite, in modo da limitare l'evenienza di una fuga dalle banche, con indebiti effetti di ricaduta negativa sulle banche sane. In linea di principio, dunque, nel contesto di una crisi sistemica, le garanzie generali che tutelano i depositi al dettaglio (e i titoli di debito detenuti dai clienti al dettaglio) possono costituire legittimamente parte della risposta in termini di politiche pubbliche.

20. Per quanto riguarda le garanzie che vanno al di là dei depositi al dettaglio, la scelta dei tipi di debiti e passività coperti deve essere rivolta, per quanto fattibile, alla fonte specifica delle difficoltà e limitata a ciò che può essere considerato necessario per affrontare gli aspetti pertinenti dell'attuale crisi finanziaria, in quanto esse potrebbero, in caso contrario, ritardare il necessario processo di adeguamento e determinare un deleterio rischio morale ⁽²⁾.

21. In applicazione di questo principio, l'esaurirsi del prestito interbancario dovuto all'erosione della fiducia tra le istituzioni finanziarie può anche giustificare la garanzia di determinati tipi di depositi all'ingrosso e perfino di strumenti di debito a breve e a medio termine, nella misura in cui tali passività non sono già adeguatamente tutelate da disposizioni esistenti relative agli investitori o in altro modo ⁽³⁾.

22. L'estensione della copertura di qualsiasi garanzia ad altri tipi di debito al di là di questo campo d'applicazione relativamente ampio richiederebbe un esame più accurato delle motivazioni per cui essa è richiesta.

23. Tali garanzie non dovrebbero, in linea di principio, comprendere debito subordinato (capitale di classe 2) o una copertura indiscriminata di tutte le passività, in quanto esse tenderebbero soltanto a salvaguardare gli interessi degli azionisti e di altri investitori in capitali di rischio. Se tale debito è coperto, consentendo quindi un'espansione del capitale e di conseguenza dell'attività di prestito, potrebbero essere necessarie restrizioni specifiche.

⁽²⁾ La limitazione dell'importo della garanzia disponibile, eventualmente in rapporto all'entità del bilancio del beneficiario, può anche essere un elemento che garantisce la proporzionalità del regime in tal senso.

⁽³⁾ Come ad esempio, obbligazioni garantite e titoli di debito e depositi con garanzia in titoli di Stato o in obbligazioni garantite.

Campo di applicazione temporale del regime di garanzia

24. La durata e il campo d'applicazione di qualsiasi regime di garanzia che vada al di là dei regimi di garanzia dei depositi al dettaglio devono essere limitati al minimo indispensabile. In linea con i principi generali sopra precisati, tenendo conto della durata, attualmente imprevedibile, delle carenze fondamentali nel funzionamento dei mercati finanziari, la Commissione ritiene necessario per la compatibilità di qualsiasi regime generale che lo Stato membro effettui un esame semestrale relativo alla giustificazione dell'applicazione continuata del regime e alla possibilità di effettuare adeguamenti in risposta agli sviluppi della situazione dei mercati finanziari. I risultati di tale esame dovranno essere presentati alla Commissione. Se viene garantito un esame regolare di questo tipo, l'approvazione del regime può coprire un periodo superiore a sei mesi ed esteso fino a due anni, in linea di principio. Il periodo può essere ulteriormente esteso, previa approvazione della Commissione, fintantoché lo richiede la crisi dei mercati finanziari. Qualora il regime consenta che le garanzie continuino a coprire il debito rilevante fino a una data di scadenza successiva alla fine del periodo di emissione ai sensi del regime, saranno necessarie misure di salvaguardia aggiuntive per impedire un'eccessiva distorsione della concorrenza. Tali misure possono comprendere un periodo di emissione più breve rispetto a quello consentito in generale ai sensi della presente comunicazione, condizioni di prezzo deterrenti e adeguati limiti quantitativi per quanto riguarda il debito coperto.

Aiuto limitato al minimo — contributo del settore privato

25. In conformità al principio generale che si applica agli aiuti di Stato, secondo il quale l'importo e l'intensità degli aiuti devono essere rigorosamente limitati al minimo indispensabile, gli Stati membri devono adottare provvedimenti adeguati ad assicurare un contributo significativo, da parte dei beneficiari e/o del settore, al costo della garanzia e, ove necessario, al costo dell'intervento dello Stato qualora la garanzia debba essere escussa.

26. Il calcolo e la composizione esatti di tale contributo dipendono dalle circostanze specifiche. La Commissione ritiene che una combinazione adeguata di alcuni o di tutti i seguenti elementi ⁽¹⁾ soddisfi la condizione che gli aiuti siano limitati al minimo indispensabile:

- il regime di garanzia deve basarsi su una remunerazione adeguata da parte delle singole istituzioni finanziarie beneficiarie e/o del settore finanziario in generale ⁽²⁾. Tenendo conto della difficoltà di stabilire un tasso di mercato per le garanzie di questa natura e dimensione, in mancanza di un parametro di riferimento comparabile, e viste le difficoltà potenziali che affronterebbero nelle attuali circostanze i beneficiari per sostenere gli importi che potrebbero essere correttamente addebitati, le spese imputate per la prestazione del regime dovrebbero avvicinarsi il più possibile a quanto potrebbe essere considerato un prezzo di

mercato. Adeguati meccanismi dei prezzi che riflettano il vario grado di rischio e i diversi profili ed esigenze di credito dei beneficiari contribuiranno in maniera importante alla proporzionalità della misura,

- se è necessario attivare la garanzia, un ulteriore significativo contributo da parte del settore privato potrebbe consistere nella copertura di almeno una parte considerevole delle passività in essere dell'impresa beneficiaria (se continua ad esistere) o del settore, mentre l'intervento dello Stato membro sarebbe limitato alla parte che supera tale contributo,
- la Commissione riconosce che i beneficiari possono non essere immediatamente in grado di corrispondere una remunerazione adeguata nella sua totalità. Pertanto, per integrare o sostituire in parte gli elementi di cui sopra, gli Stati membri potrebbero considerare la possibilità di prevedere una clausola di recupero (*clawback*) o di cosiddetto «ritorno a giorni migliori», in base alla quale i beneficiari dovrebbero pagare una remunerazione aggiuntiva per la prestazione della garanzia in quanto tale (in caso non sia necessario attivare la garanzia) o rimborsare almeno una parte di qualsiasi importo pagato dallo Stato membro nell'ambito della garanzia (nel caso sia necessario attivare la garanzia) non appena sono in grado di farlo.

Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza

27. Visti i rischi intrinseci che qualsiasi regime di garanzia comporti effetti negativi per le banche non beneficiarie, comprese quelle situate in altri Stati membri, il sistema deve prevedere anche meccanismi appropriati per ridurre al minimo tali distorsioni e l'abuso potenziale delle situazioni preferenziali dei beneficiari indotto da una garanzia statale. Tali misure di salvaguardia, importanti anche per evitare il cosiddetto rischio morale, dovrebbero prevedere una combinazione adeguata di alcuni o tutti i seguenti elementi ⁽³⁾:

- limitazioni a livello comportamentale che garantiscano che le istituzioni finanziarie beneficiarie non intraprendano un'espansione aggressiva nel contesto della garanzia a scapito dei concorrenti non coperti da tale tutela. Questo può avvenire, ad esempio, mediante:
 - restrizioni del comportamento commerciale, quale pubblicità che sottolinei la situazione garantita della banca beneficiaria, della fissazione dei prezzi o dell'espansione delle attività, ad esempio mediante l'introduzione di un massimale di quota di mercato ⁽⁴⁾,
 - limitazioni delle dimensioni del bilancio delle istituzioni beneficiarie in rapporto a un parametro di riferimento adeguato [per esempio PIL o crescita del mercato monetario ⁽⁵⁾],

⁽¹⁾ Si tratta di un elenco non esaustivo di strumenti che contribuiscono all'obiettivo di mantenere gli aiuti al minimo.

⁽²⁾ Ad esempio attraverso un'associazione di banche private.

⁽³⁾ Si tratta di un elenco non esaustivo di strumenti che contribuiscono all'obiettivo di evitare indebite distorsioni della concorrenza.

⁽⁴⁾ Anche l'assegnazione di utili a riserva per garantire un'adeguata ricapitalizzazione potrebbe essere un elemento da prendere in considerazione in questo contesto.

⁽⁵⁾ Salvaguardando nel contempo la disponibilità di credito per l'economia, in particolare in caso di recessione.

- il divieto di adottare un comportamento inconciliabile con la finalità della garanzia, come, ad esempio, il riacquisto di azioni da parte delle istituzioni finanziarie beneficiarie o l'emissione di nuove *stock option* per la dirigenza,
- disposizioni adeguate che consentano allo Stato membro interessato di applicare queste limitazioni a livello comportamentale, compresa la sanzione di sospendere la tutela della garanzia per un'istituzione finanziaria beneficiaria in caso di mancato rispetto delle disposizioni.

Follow-up mediante misure di adeguamento

28. La Commissione ritiene che, per evitare il più possibile le distorsioni della concorrenza, un regime generale di garanzia debba essere considerato una misura temporanea di emergenza per affrontare i sintomi acuti dell'attuale crisi dei mercati finanziari. Misure di questo tipo non possono, per definizione, rappresentare una risposta esauriente alle cause di fondo di questa crisi, legate ai difetti strutturali di funzionamento dell'organizzazione dei mercati finanziari o a problemi specifici di singole istituzioni finanziarie o a una combinazione di entrambi i fattori.
29. Un regime di garanzia deve essere pertanto accompagnato, a tempo debito, dalle necessarie misure di adeguamento per il settore nel suo insieme e/o dalla ristrutturazione o liquidazione di singoli beneficiari, in particolare per coloro a favore dei quali si deve attivare la garanzia.

Applicazione del regime a casi singoli

30. Qualora sia necessario fare ricorso al regime di garanzia a favore di singole istituzioni finanziarie, è indispensabile che tale misura di salvataggio di emergenza — destinata a mantenere a galla l'istituzione insolvente e all'origine di un'ulteriore distorsione della concorrenza oltre a quella derivante dall'introduzione generale del regime — sia seguita, non appena la situazione dei mercati finanziari lo permette, da passi adeguati verso una ristrutturazione o una liquidazione del beneficiario. Questo comporta l'esigenza della notifica di un progetto di ristrutturazione o di liquidazione per i beneficiari di pagamenti nell'ambito della garanzia, che verrà valutato a parte dalla Commissione per verificarne la conformità con le regole in materia di aiuti di Stato ⁽¹⁾.
31. Nel valutare un piano di ristrutturazione, la Commissione si baserà sull'esigenza di:
- garantire il ripristino della redditività a lungo termine dell'istituzione finanziaria in questione,

⁽¹⁾ In linea di principio, la Commissione ritiene che, in caso di pagamenti da effettuarsi all'istituzione finanziaria beneficiaria, al pagamento debba seguire entro sei mesi un processo di ristrutturazione o di liquidazione, a seconda dei casi. Onde facilitare il lavoro degli Stati membri e della Commissione, la Commissione sarà disposta a esaminare notifiche raggruppate per casi simili di ristrutturazione o liquidazione. La Commissione può ritenere che non vi sia necessità di presentare un piano per una mera liquidazione dell'istituzione, o se le dimensioni dell'istituzione sono trascurabili.

- garantire che l'aiuto sia mantenuto al minimo e che vi sia una considerevole partecipazione privata ai costi della ristrutturazione,
- garantire che non vi sia un'indebita distorsione della concorrenza né vantaggi ingiustificati derivanti dall'escussione della garanzia.

32. In tale valutazione, la Commissione può basarsi sull'esperienza acquisita in passato nell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle istituzioni finanziarie, tenuto conto delle caratteristiche particolari di una crisi che ha raggiunto dimensioni tali da essere ritenuta un grave turbamento dell'economia degli Stati membri.
33. La Commissione terrà inoltre conto della distinzione tra misure di aiuto rese necessarie esclusivamente dall'attuale strozzatura nell'accesso alla liquidità per quanto riguarda istituzioni finanziarie altrimenti fondamentalmente sane, e il sostegno concesso a beneficiari che soffrono anche di problemi strutturali di solvibilità connessi, ad esempio, al loro particolare modello commerciale o alla loro strategia di investimento. In linea di principio, è probabile che il sostegno a questa seconda categoria di beneficiari susciti maggiori dubbi.

4. RICAPITALIZZAZIONE DI ISTITUZIONI FINANZIARIE

34. Una seconda misura sistemica in risposta alla crisi finanziaria attualmente in corso sarebbe la realizzazione di un sistema di ricapitalizzazione che verrebbe utilizzato per sostenere le istituzioni finanziarie fondamentalmente sane, ma potenzialmente esposte a difficoltà per la grave situazione dei mercati finanziari. L'obiettivo sarebbe quello di fornire fondi pubblici, in modo da rafforzare direttamente la base di capitale delle istituzioni finanziarie o da facilitare il conferimento di capitale privato con altri mezzi, per impedire effetti sistemici di ricaduta negativa.
35. In linea di massima, le considerazioni di cui sopra relative ai regimi generali di garanzia si applicano, con i debiti adeguamenti, anche ai regimi di ricapitalizzazione. Ciò vale per:
- i criteri oggettivi e non discriminatori per l'ammissibilità,
 - il campo di applicazione temporale del regime,
 - la limitazione dell'aiuto al minimo indispensabile,
 - la necessità di misure di salvaguardia contro eventuali abusi e indebite distorsioni della concorrenza, tenendo conto del fatto che la natura irreversibile dei conferimenti di capitale comporta la necessità di inserire nel regime disposizioni che consentano allo Stato membro di verificare e imporre il rispetto di tali misure e adottare provvedimenti per evitare indebite distorsioni della concorrenza, se del caso, in una fase successiva ⁽²⁾, e

⁽²⁾ Secondo i principi degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione.

- l'esigenza di una ricapitalizzazione come misura di emergenza per sostenere l'istituzione finanziaria durante la crisi, facendo seguire un processo di ristrutturazione per il beneficiario che verrà esaminato separatamente dalla Commissione, tenendo conto sia della distinzione tra istituzioni finanziarie fondamentalmente sane, interessate soltanto dalle attuali limitazioni dell'accesso alla liquidità, e beneficiari affetti anche da problemi di solvibilità più strutturali, legati, ad esempio, al loro particolare modello commerciale o alla loro strategia di investimento, che dell'effetto di tale distinzione sull'entità della necessità di ristrutturazione.
36. Il carattere particolare di una misura di ricapitalizzazione determina le considerazioni esposte in appresso.
37. L'ammissibilità dovrebbe basarsi su criteri oggettivi, come la necessità di garantire un livello sufficiente di capitalizzazione per quanto riguarda i requisiti di solvibilità, che non determinino un trattamento discriminatorio ingiustificato. La valutazione della necessità del sostegno da parte delle autorità di vigilanza finanziaria sarebbe un elemento positivo.
38. Il conferimento di capitale deve essere limitato al minimo necessario e non dovrebbe consentire al beneficiario di seguire strategie commerciali aggressive o di intraprendere un'espansione delle proprie attività o di perseguire altri scopi che comporterebbero indebite distorsioni della concorrenza. In tale contesto, il mantenimento di requisiti minimi di solvibilità rafforzati e/o la limitazione delle dimensioni totali del bilancio dell'istituzione finanziaria saranno valutati in modo positivo. Nel contesto dell'attuale crisi i beneficiari dovrebbero contribuire il più possibile con i propri mezzi, compresa la partecipazione privata ⁽¹⁾.
39. Gli interventi relativi al capitale delle istituzioni finanziarie devono essere fatti a condizioni che riducano al minimo l'importo degli aiuti. A seconda dello strumento scelto (ad esempio azioni, *warrant*, capitale subordinato ecc.) lo Stato membro interessato dovrebbe, in linea di principio, ricevere diritti il cui valore corrisponda al loro contributo alla ricapitalizzazione. Il prezzo di emissione di nuove azioni deve essere fissato sulla base di una valutazione orientata al mercato. Onde garantire che gli aiuti pubblici vengano concessi soltanto in cambio di un'adeguata contropartita, verranno considerati in maniera positiva strumenti quali azioni privilegiate con remunerazione adeguata. In alternativa andrà presa in considerazione l'introduzione di meccanismi di recupero o delle cosiddette clausole di «ritorno a giorni migliori».
40. Considerazioni simili si applicheranno ad altre misure e ad altri regimi destinati ad affrontare il problema relativamente agli attivi delle istituzioni finanziarie, il che contribuirebbe al rafforzamento dei requisiti patrimoniali delle istituzioni. In particolare, qualora uno Stato membro acquisti o scambi attivi, questo dovrà avvenire con una valutazione che rifletta i rischi sottostanti, senza indebite discriminazioni per quanto riguarda i venditori.
41. L'approvazione del regime degli aiuti non esenta gli Stati membri dal presentare alla Commissione relazioni semestrali sull'utilizzo del regime e progetti individuali per le imprese beneficiarie entro 6 mesi dalla data dell'intervento ⁽²⁾.
42. Come nel caso dei regimi di garanzia, ma tenendo conto della natura intrinsecamente irreversibile delle misure di ricapitalizzazione, la Commissione valuterà tali progetti in modo da garantire la coerenza dei risultati complessivi della ricapitalizzazione a norma del regime rispetto a quelli di una misura di ricapitalizzazione adottata al di fuori di un tale regime, secondo i principi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, prendendo in considerazione le caratteristiche particolari della crisi sistemica sui mercati finanziari.

5. LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DI ISTITUZIONI FINANZIARIE

43. Nel contesto dell'attuale crisi finanziaria gli Stati membri possono anche voler procedere alla liquidazione controllata di determinate istituzioni finanziarie che rientrino nella loro giurisdizione. Una tale liquidazione controllata, eventualmente effettuata congiuntamente a un contributo di fondi pubblici, può avvenire in casi individuali o come seconda fase dopo l'aiuto al salvataggio a una singola istituzione finanziaria, quando diventa evidente che essa non può essere ristrutturata con successo o nell'ambito di un'unica azione. La liquidazione controllata può anche costituire un elemento di un sistema generale di garanzia, ad esempio quando uno Stato membro si impegna ad avviare la liquidazione delle istituzioni finanziarie per le quali è necessario attivare la garanzia.
44. Anche in questo caso, la valutazione di un tale regime e di singole misure di liquidazione adottate nell'ambito di un tale regime segue le stesse linee, mutatis mutandis, precisate sopra per i regimi di garanzia.
45. Il carattere particolare di una misura di liquidazione determina le considerazioni esposte in appresso.
46. Nel contesto di una liquidazione, occorre fare il possibile affinché il cosiddetto rischio morale sia ridotto al minimo, in particolare evitando che azionisti ed eventualmente determinati tipi di creditori ricevano il vantaggio di un aiuto di qualsiasi tipo nel contesto del procedimento di liquidazione controllata.
47. Per evitare indebite distorsioni della concorrenza, la fase di liquidazione dovrebbe essere limitata al periodo strettamente necessario per garantire il carattere ordinato dell'operazione. Fintantoché continua ad operare, l'istituzione finanziaria beneficiaria non dovrebbe svolgere alcuna nuova attività, ma limitarsi a proseguire quelle già in corso. L'autorizzazione bancaria dovrebbe essere revocata il prima possibile.

⁽¹⁾ La fornitura di un determinato contributo *upfront* può dover essere integrata da disposizioni che consentono l'imposizione di contributi aggiuntivi in una fase successiva.

⁽²⁾ Onde facilitare il lavoro degli Stati membri e della Commissione, la Commissione sarà disposta a esaminare notifiche raggruppate per casi simili di ristrutturazione. La Commissione può anche ritenere che non vi sia la necessità di presentare un piano in caso di mera liquidazione dell'istituzione o quando le dimensioni dell'attività economica residua sono trascurabili.

48. Nel garantire che l'importo dell'aiuto venga mantenuto al minimo considerando l'obiettivo perseguito, occorre tener conto del fatto che la tutela della stabilità finanziaria nell'attuale momento di turbolenza finanziaria può implicare la necessità di rimborsare mediante misure di aiuto determinati creditori della banca liquidata. La selezione dei criteri per la scelta dei tipi di passività a questo scopo dovrebbe seguire le stesse regole applicate relativamente alle passività coperte da un regime di garanzia.
49. Onde garantire che nessun aiuto venga concesso agli acquirenti dell'istituzione finanziaria o di sue parti o ai soggetti venduti, è importante che vengano rispettate determinate condizioni di vendita. I seguenti criteri saranno presi in considerazione dalla Commissione nel determinare la potenziale esistenza di aiuto:
- il processo di vendita dovrebbe essere aperto e non discriminatorio,
 - la vendita dovrebbe avvenire a condizioni di mercato,
 - l'istituzione finanziaria (o il governo, in funzione della struttura scelta) dovrebbe massimizzare il prezzo di vendita delle attività e passività interessate,
 - nel caso sia necessario concedere aiuti all'attività economica da cedere, questo determinerà un esame individuale secondo i principi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.
50. Qualora l'applicazione di tali criteri porti a constatare l'esistenza di aiuti a favore degli acquirenti o dei soggetti venduti, la compatibilità di detti aiuti dovrà essere valutata a parte.

6. ALTRE FORME DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ

51. Nel trattare i gravi problemi di liquidità di alcune istituzioni finanziarie, gli Stati membri possono voler accompagnare i regimi di garanzia o di ricapitalizzazione con forme complementari di sostegno della liquidità, fornendo fondi pubblici (compresi fondi dalla banca centrale). La Commissione ha già chiarito che, qualora uno Stato membro o una banca centrale reagisca a una crisi bancaria non con misure selettive a favore delle singole banche, ma con misure generali aperte a tutti gli operatori di mercato comparabili esistenti sul mercato (ad esempio concedendo prestiti all'intero mercato a pari condizioni), tali misure generali spesso non rientrano nel campo d'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato e non è necessario notificarle alla Commissione. La Commissione ritiene ad esempio che le attività delle banche centrali relative alla politica monetaria, come le operazioni di mercato aperto e le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti (*standing facility*), non rientrino nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. È possibile che si determini che anche il sostegno apposito a una determinata istituzione finanziaria non costituisca aiuto in circostanze specifiche.

La Commissione ritiene ⁽¹⁾ che sia possibile concludere che la fornitura di fondi della banca centrale all'istituzione finanziaria in casi di questo genere non costituisca aiuto quando è soddisfatta una serie di condizioni, come:

- l'istituzione finanziaria è solvibile al momento della fornitura della liquidità e la misura non fa parte di un pacchetto di aiuti più ampio,
- il dispositivo è interamente coperto da una garanzia, alla quale vengono applicati scarti di garanzia (*haircut*), in funzione della sua qualità e del suo valore di mercato,
- la banca centrale addebita al beneficiario un tasso di interesse di penalizzazione,
- la misura è adottata su iniziativa della banca centrale e non è coperta, in particolare, da alcuna controgaranzia dello Stato.

52. La Commissione ritiene che, nelle attuali circostanze eccezionali, un regime di sostegno alla liquidità proveniente da fonti pubbliche (compresa la banca centrale), laddove costituisca aiuto, possa essere considerato compatibile in base ai principi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. A condizione che il riesame regolare di un tale regime di liquidità venga garantito a livello semestrale ⁽²⁾, l'approvazione del regime può coprire un periodo superiore a sei mesi ed essere estesa fino a due anni, in linea di principio. Il periodo può essere ulteriormente esteso, previa approvazione della Commissione, qualora lo richieda la crisi dei mercati finanziari.

7. SVOLGIMENTO RAPIDO DELLE INDAGINI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

53. Nell'applicare le regole in materia di aiuti di Stato alle misure trattate nella presente comunicazione in modo da tener conto delle condizioni prevalenti sui mercati finanziari, la Commissione dovrebbe verificare, in collaborazione con gli Stati membri, sia che dette misure raggiungano il loro obiettivo sia che le relative distorsioni della concorrenza all'interno degli Stati membri e tra uno Stato e l'altro siano mantenute al minimo. Onde facilitare questa cooperazione e fornire sia agli Stati membri che ai terzi la necessaria certezza del diritto sulla conformità delle misure adottate con il trattato (che è un elemento significativo per ristabilire la fiducia sui mercati), è di importanza fondamentale che gli Stati membri informino la Commissione delle loro intenzioni e notifichino quanto prima e nel modo più completo possibile i progetti di adozione di misure di questo tipo, e in qualunque caso prima che la misura venga attuata. La Commissione ha preso i provvedimenti adeguati per garantire l'adozione rapida di decisioni una volta avvenuta la notifica completa, se necessario entro 24 ore e durante il fine settimana.

⁽¹⁾ Cfr. ad esempio il caso Northern Rock (GU C 43 del 16.2.2008, pag. 1).

⁽²⁾ A tale esame si applicano i principi illustrati sopra al punto 24.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5154 — CASC JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2008/C 270/03)

Il 14 agosto 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5154. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5169 — Galp Energia España/Agip España)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2008/C 270/04)

Il 9 settembre 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5169. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5201 — Total Produce/Haluco/JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2008/C 270/05)

L'11 agosto 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5201. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5321 — LAHC/Barclays Life)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2008/C 270/06)

Il 15 ottobre 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5321. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).
-

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E
DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**24 ottobre 2008**

(2008/C 270/07)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2596	TRY	lire turche	2,1434
JPY	yen giapponesi	117,4	AUD	dollari australiani	2,0506
DKK	corone danesi	7,4565	CAD	dollari canadesi	1,5994
GBP	sterline inglesi	0,8061	HKD	dollari di Hong Kong	9,7632
SEK	corone svedesi	9,9815	NZD	dollari neozelandesi	2,2829
CHF	franchi svizzeri	1,4566	SGD	dollari di Singapore	1,9011
ISK	corone islandesi	305	KRW	won sudcoreani	1 833,98
NOK	corone norvegesi	8,8	ZAR	rand sudafricani	14,01
BGN	lev bulgari	1,9558	CNY	renminbi Yuan cinese	8,6198
CZK	corone ceche	24,995	HRK	kuna croata	7,2377
EEK	corone estoni	15,6466	IDR	rupia indonesiana	12 864,29
HUF	fiorini ungheresi	277	MYR	ringgit malese	4,5106
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	61,49
LVL	lats lettone	0,7097	RUB	rublo russo	34,3035
PLN	zloty polacchi	3,8675	THB	baht thailandese	43,702
RON	leu rumeni	3,675	BRL	real brasiliano	2,9916
SKK	corone slovacche	30,505	MXN	peso messicano	17,4455

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 270/08)

Numero dell'aiuto	XS 198/08
Stato membro	Germania
Regione	—
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli	Unternehmerkapital — KfW Kapital für Arbeit und Investitionen (KMU-Fenster der Fremdkapitaltranche)
Base giuridica	KfW-Gesetz, Merkblatt zum KfW-Unternehmerkapital- KfW Kapital für Arbeit und Investitionen (Anlage 1)
Tipo di misura	Regime
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: 162 Mio EUR
Intensità massima di aiuti	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento
Data di applicazione	1.7.2008
Durata	Illimitata
Obiettivo	PMI
Settore economico	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	KfW-Bankengruppe Palmengartenstraße 5-9 D-60325 Frankfurt
Numero dell'aiuto	XS 227/08
Stato membro	Spagna
Regione	La Rioja
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli	Bases Reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a la bonificación de intereses de préstamos y contratos de arrendamiento financiero para financiar inversiones empresariales realizadas por pequeñas y medianas empresas
Base giuridica	Orden 13/2008, de 3 de junio de 2008 de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas a la bonificación de intereses de préstamos y contratos de arrendamiento financiero para financiar inversiones empresariales realizadas por pequeñas y medianas empresas, en régimen de concurrencia competitiva. (B.O.R. nº 75/2008, de 7 de junio)

Tipo di misura	Regime
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: 0,8 Mio EUR
Intensità massima di aiuti	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento
Data di applicazione	7.6.2008
Durata	31.12.2013
Obiettivo	PMI
Settore economico	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja C/Muro de la Mata 13-14 E-26071 Logroño (La Rioja) Dirección Internet publicación régimen de ayuda: http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449883

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 270/09)

Numero dell'aiuto	XS 111/08
Stato membro	Austria
Regione	—
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli	proVISION_Vorsorge für Natur und Gesellschaft: zweite Ausschreibung
Base giuridica	Forschungsprogramm proVISION_Vorsorge für Natur und Gesellschaft: zweite Ausschreibung
Tipo di misura	Regime
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: 2,7 Mio EUR
Intensità massima di aiuti	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento
Data di applicazione	5.2008
Durata	30.6.2008
Obiettivo	PMI
Settore economico	Altri servizi
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung Minoritenplatz 5 A-1014 Wien
Numero dell'aiuto	XS 184/08
Stato membro	Italia
Regione	Lazio
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli	Aiuti alle piccole e medie imprese per la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo nell'ambito del Distretto Tecnologico delle Bioscienze
Base giuridica	Delibera CIPE 27.5.2005, n. 35 — Deliberazione Giunta Regionale 21.3.2008, n. 193 «Approvazione dello schema del II Accordo integrativo dell'Accordo di Programma Quadro Ricerca, Innovazione tecnologica, Reti Telematiche — Stralcio APQ6 Costituzione di un Distretto Tecnologico delle Bioscienze ...» — Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale, n. 1101 del 20 maggio 2008, pubblicata sul BURL del 28.5.2008
Tipo di misura	Regime
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: 10 Mio EUR
Intensità massima di aiuti	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento
Data di applicazione	25.5.2008
Durata	31.12.2008

Obiettivo	PMI
Settore economico	Ricerca e sviluppo sperimentale nel settore della biotecnologia
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Regione Lazio — Direzione Regionale Sviluppo economico, Ricerca, Innovazione e Turismo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 I-00145 Roma
Numero dell'aiuto	XS 200/08
Stato membro	Austria
Regione	Vorarlberg
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli	Interreg IV Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein Aktionsfeld 1.1: Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Innovation Aktionsfeld 1.2: Förderung von Innovation und Wissenstransfer Aktionsfeld 3: Förderung des Humankapitals und der Grenzüberschreitenden Mobilität Aktionsfeld 2.1: Förderung der Standortattraktivität
Base giuridica	Interreg IV Programm Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein
Tipo di misura	Regime
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: 2 Mio EUR
Intensità massima di aiuti	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento
Data di applicazione	1.7.2008
Durata	31.12.2008
Obiettivo	PMI
Settore economico	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Land Vorarlberg im Auftrag der Programmpartner Landhaus/Römerstr. 15 A-6900 Bregenz

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 270/10)

Numero dell'aiuto	XE 25/08
Stato membro	Lettonia
Regione	—
Titolo del regime di aiuti	Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem
Base giuridica	Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008. gada 8. aprīļa noteikumi Nr. 258 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem"
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: 0,54 Mio LVL
Intensità massima di aiuti	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento
Data di applicazione	1.8.2008
Durata del regime	30.12.2013
Obiettivo	Occupazione
Settore economico	Tutti i settori comunitari ⁽¹⁾ ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Nodarbinātības valsts aģentūra K. Valdemāra iela 38k-1 LV-1010 Rīga

(¹) Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.

Numero dell'aiuto	XE 34/08
Stato membro	Austria
Regione	Vorarlberg
Titolo del regime di aiuti	Interreg IV Programm Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein; Interreg IV Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein Aktionsfeld 1.1: Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Innovation Aktionsfeld 1.2: Förderung von Innovation und Wissenstransfer Aktionsfeld 1.3: Förderung des Humankapitals und der Grenzüberschreitenden Mobilität Aktionsfeld 2.1: Förderung der Standortattraktivität
Base giuridica	Interreg IV Programm Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: 2 Mio EUR
Intensità massima di aiuti	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento
Data di applicazione	1.7.2008

Durata del regime	31.12.2008
Obiettivo	Articolo 4: Creazione di posti di lavoro; Articolo 5: Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili
Settore economico	Tutti i settori comunitari ⁽¹⁾ ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Land Vorarlberg im Auftrag der Programmpartner Landhaus/Römerstraße 15 A-6900 Bregenz

(1) Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 270/11)

Numero dell'aiuto	XR 78/08
Stato membro	Italia
Regione	Sardegna
Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc	Contratto di investimento per le PMI operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato e dei servizi
Base giuridica	Legge regionale n. 7/2005 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione», articolo 11 e s.m.i.; Direttive di attuazione approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/16 del 1.4.2008 «Strumenti di incentivazione ai sensi dell'articolo 11 della L. R. n. 7/2005» e s.m.i., articoli 6-9
Tipo di misura	Regime
Spesa annua prevista	17,5 Mio EUR
Intensità massima di aiuti	25 % Conformemente all'articolo 4 del regolamento
Data di applicazione	1.4.2008
Durata	31.12.2013
Settore economico	Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Regione Autonoma della Sardegna Assessorato alla Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio Centro Regionale di Programmazione Viale Mameli 88 I-09100 Cagliari
Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti	http://www.regione.sardegna.it http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?v=9&c=27&c1=&n=10&s=1&mese=200804&p=10
Altre informazioni	—

Numero dell'aiuto	XR 100/08
Stato membro	Italia
Regione	Campania
Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc	Contratto di programma regionale
Base giuridica	Legge regionale 12/07, regolamento n. 4/2007, Disciplinary articoli 11 e 12, Delibera Giunta Regionale n. 514 del 21 marzo 2008, Decreto dirigenziale n. 217 del 17 aprile 2008
Tipo di misura	Regime

Spesa annua prevista	49,3 Mio EUR
Intensità massima di aiuti	30 %
	Conformemente all'articolo 4 del regolamento
Data di applicazione	19.6.2008
Durata	31.12.2013
Settore economico	Limitato a settori specifici
	NACE: D, G, H, I 63.3, K74
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Regione Campania AGC 12 Sviluppo Economico 1) Settore Programmazione delle Politiche per lo Sviluppo Economico 2) Settore Aiuti alle imprese e sviluppo insediamenti produttivi 3) Settore Regolazione dei Mercati AGC 13 Turismo e Beni Culturali 4) Settore Strutture Ricettive ed Infrastrutture Turistiche Centro Direzionale Isola A/6 I-80143 Napoli
Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti	http://www.economicampania.net/index001.php?part=articolo&ida=345
Altre informazioni	—

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE

**Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili
alle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America**

(2008/C 270/12)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽¹⁾ delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America («paese interessato»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽²⁾ («regolamento di base»).

1. Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 25 luglio 2008 dai seguenti produttori comunitari: BASF SE/AG, INEOS Oxide Ltd, Sasol Germany GmbH e Akzo Nobel Functional Chemicals AB («il richiedente»), che rappresentano una quota maggioritaria, nella fattispecie superiore al 50 %, della produzione comunitaria totale di etanolamina.

2. Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è l'etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America («prodotto in esame») attualmente classificabile ai codici NC ex 2922 11 00, ex 2922 12 00 e 2922 13 10. I codici NC vengono forniti a titolo puramente informativo.

3. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1583/2006 del Consiglio ⁽³⁾.

4. Motivazione del riesame

La motivazione della domanda di riesame risiede nel fatto che la scadenza delle misure rischierebbe di comportare il persistere o

la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

La tesi del persistere del dumping si basa sul confronto tra il valore normale stabilito in base ai prezzi sul mercato interno e i prezzi all'esportazione nella Comunità del prodotto in esame.

Il margine di dumping così calcolato risulta significativo.

Il richiedente sostiene inoltre che esiste il rischio di ulteriori pratiche di dumping pregiudizievoli. A tale riguardo il richiedente ha presentato prove del fatto che la scadenza delle misure rischia di determinare l'aumento del livello delle importazioni del prodotto in esame a causa degli investimenti in capacità di produzione recentemente realizzati nel paese interessato.

Viene altresì sostenuto che il flusso delle importazioni del prodotto in esame rischia di aumentare anche in ragione delle misure in vigore su mercati tradizionali diversi dall'UE (Asia e America del Sud). Ciò potrebbe determinare un riorientamento delle esportazioni da altri paesi terzi verso la Comunità.

Inoltre, secondo quanto sostenuto dal richiedente, il miglioramento della situazione rispetto al pregiudizio è attribuibile prevalentemente all'esistenza delle misure e, nel caso di una loro scadenza, la ripresa di consistenti importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato potrebbe causare una reiterazione del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

5. Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

⁽¹⁾ GU C 71 del 18.3.2008, pag. 13.

⁽²⁾ GUL 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 294 del 25.10.2006, pag. 2.

5.1. **Procedura per la determinazione del rischio del dumping e del pregiudizio**

L'inchiesta determinerà se la scadenza delle misure comporti o no il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio.

a) Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori degli Stati Uniti d'America e a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori, a tutte le associazioni di importatori note e alle autorità del paese esportatore interessato.

b) Raccolta delle informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera b).

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera c).

5.2. **Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità**

Qualora fosse confermato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, si determinerà a norma dell'articolo 21 del regolamento di base se il mantenimento delle misure antidumping non sia contrario all'interesse della Comunità. Per tale motivo la Commissione può inviare questionari agli esponenti noti dell'industria comunitaria e degli importatori, alle loro associazioni di rappresentanza, alle organizzazioni di rappresentanza degli utenti e dei consumatori. Tali parti, comprese quelle non note alla Commissione, che possano comprovare l'esistenza di un collegamento oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), del presente avviso. Le parti che hanno agito conformemente a quanto indicato nella frase precedente possono chiedere un'audizione esponendo i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera c). È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 del regolamento di base sono prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della loro presentazione.

6. **Termini**

a) Termine entro il quale le parti devono richiedere i questionari o altri moduli

Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questionario o altri moduli al più presto e comunque entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

b) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo quanto altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi contattando la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario o fornire ogni altra informazione entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, affinché sia possibile tener conto di tali osservazioni e informazioni nel corso dell'inchiesta. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al rispetto del suddetto termine.

c) Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di quaranta giorni.

7. **Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza**

Tutte le comunicazioni e le domande delle parti interessate vanno presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono recare la dicitura «*Diffusione limitata*»⁽¹⁾ ed essere corredate, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «*Consultabile da tutte le parti interessate*».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: N 105 4/92
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05

8. **Omessa collaborazione**

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere tratte conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora oppure collabora solo in parte e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che si sarebbero potute raggiungere se la parte avesse collaborato.

⁽¹⁾ La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

9. Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta si concluderà entro quindici mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

10. Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Poiché il presente riesame in previsione della scadenza è avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, i relativi risultati non comporteranno una modifica del livello delle misure in vigore, ma l'abrogazione o il mantenimento di tali misure secondo quanto contemplato dall'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Se una delle parti coinvolte nel procedimento ritiene opportuno rivedere il livello delle misure così da consentire la modifica (ovvero l'aumento o la diminuzione) del livello delle stesse, essa può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere un riesame di questo tipo, che sarebbe condotto indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza delle misure di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

11. Trattamento dei dati personali

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾.

12. Consigliere-auditore

Si fa presente che le parti interessate le quali ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore rappresenta l'interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione e, se necessario, offre una mediazione su questioni procedurali relative alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso al fascicolo, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono visitare le pagine web dedicate al consigliere-auditore sul sito Internet della DG Commercio (<http://ec.europa.eu/trade>).

⁽¹⁾ GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE

AIUTO DI STATO — ROMANIA

Aiuto di Stato C 39/08 (ex N 148/08) — Aiuti alla formazione a favore di Ford Craiova

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 270/13)

Con lettera del 10 settembre 2008, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato alla Romania la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alla misura in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito agli aiuti alla formazione riguardo ai quali viene avviato il procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Aiuti di Stato
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 12 42

Dette osservazioni saranno comunicate alla Romania. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

PROCEDIMENTO

Gli aiuti previsti a favore dello stabilimento Ford di Craiova (Romania) sono stati notificati alla Commissione in data 1° aprile 2008.

DESCRIZIONE

Il beneficiario degli aiuti sarebbe il produttore automobilistico rumeno Ford Craiova, il quale ha rilevato gli impianti di produzione e l'attività precedentemente appartenenti a SC Automobile Craiova SA e a SC Daewoo Automobile SA Romania.

Le autorità rumene prevedono lo stanziamento di 57 Mio EUR in aiuti per la formazione a favore di un progetto di formazione i cui costi ammissibili ammontano a 141 Mio EUR. Il progetto di formazione dovrebbe svolgersi dal 2008 al 2012 e riguarderà i dipendenti attuali e futuri per un totale di circa 9 000 persone. Esso affronterà le quattro tematiche seguenti: a) formazione in materia di salute e sicurezza; b) competenze di base (in particolare: lettura, scrittura, matematica di base, informatica, lingua inglese, competenze in materia gestionale e di comunicazione); c) nozioni commerciali fondamentali (in questo ambito, si cerca

di formare il personale che ricopre ruoli gestionali e dirigenziali agli standard imprenditoriali e commerciali sia europei che mondiali, e si organizzano corsi sulla gestione, la negoziazione e il controllo di qualità); e d) competenze industriali (comprendono le competenze tecniche e industriali relative alla produzione realizzata nello stabilimento di Craiova).

Il programma di formazione comprende prevalentemente corsi *generali* e alcune formazioni *specifiche*.

In base alle informazioni pervenute, attualmente il know-how dei dipendenti dello stabilimento di Craiova è limitato alla produzione di veicoli e motori; pertanto, il livello delle competenze è inadeguato per operare all'interno dell'impianto — all'avanguardia sotto il profilo tecnico — che Ford sta realizzando. A questo proposito, la Romania sostiene che i dipendenti (sia quelli attuali, sia, data la ben nota carenza di forza lavoro qualificata nella regione, i nuovi assunti) necessiteranno di un'ampia formazione.

Inoltre, la Romania sostiene che gli aiuti sono necessari poiché, se lo Stato non si fosse impegnato a concedere gli aiuti alla formazione, Ford non avrebbe acquistato lo stabilimento automobilistico e avrebbe investito altrove.

VALUTAZIONE

Nella fase attuale la Commissione dubita della compatibilit  degli aiuti previsti con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

La Commissione ha ragione di credere che il beneficiario dovrebbe provvedere in ogni caso a dispensare la formazione anche in assenza di aiuti. In seguito agli investimenti effettuati nello stabilimento automobilistico di Craiova in Romania, Ford dovr  provvedere alla formazione dei dipendenti attuali al fine di avviare l'attivit . Inoltre, risulta alquanto difficile trovare sul mercato locale personale gi  completamente formato e qualificato per la fabbricazione di veicoli.

CONCLUSIONE

Visti i dubbi di cui sopra, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

TESTO DELLA LETTERA

«Comisia dorește s  informeze Rom nia c ,  n urma examin rii informa iilor furnizate de autorit ile dumneavoastr  privind m sura men ionat  anterior, a decis s  ini ieze procedura prev zută la articolul 88 alineatul (2) din Tratatul CE.

1. PROCEDURA

1. Printr-o notificare trimis  la data de 1 aprilie 2008, Rom nia a notificat ajutorul  n cauz .
2. Printr-o scrisoare din 18 aprilie 2008, Comisia a solicitat informa ii complementare, care  i erau necesare pentru evaluarea ajutorului notificat. Rom nia a furnizat aceste informa ii printr-o scrisoare  nregistrat  de Comisie la data de 25 iunie 2008. La 18 iulie 2008, Comisia s-a  nt lnit cu autorit ile rom ne  i cu reprezentan ii beneficiarului. S-a convenit, de asemenea, c  termenul de 2 luni  n care Comisia are obliga ia s  finalizeze evaluarea notific rii  i s  adopte o decizie, conform dispozi iilor articolului 4 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999, va  ncepe la 18 iulie 2008.

2. DESCRIEREA PROIECTULUI

2.1. Beneficiarul

3. Beneficiarul ajutorului va fi societatea rom n  produc toare de automobile Ford Craiova, care a preluat la 12 septembrie 2007 instala iile de produc ie  i activitatea economic  gestionate anterior de SC Automobile Craiova SA (denumit   n continuare ACSA)  i SC Daewoo Automobile SA Rom nia (denumit   n continuare DWAR),  n urma privatiz rii acestora de c tre agen ia rom n  de privatizare AVAS.
4. Prin decizia din 27 februarie 2008, Comisia a constatat c  privatizarea ACSA  i DWAR a condus la acordarea de ajutoare incompatibile ca urmare a condi iilor ata ate v nz rii ⁽¹⁾. Comisia a dispus recuperarea a 27 milioane EUR.

5. Uzina de automobile Ford Craiova are  n prezent 3 900 de angaja i. P n  la sf rșitul anului 2012, societatea inten ioneaz  s  angajeze peste 7 000 de oameni  i posibil, pe termen lung, chiar 9 000. Instala iile sale sunt potrivite at t pentru producerea de automobile, c t  i pentru fabricarea de motoare  i cutii de vitez . Cu toate acestea, produc ia de automobile a  ncetat  n ianuarie 2008. Produc ia de motoare  i cutii de viteze va continua  n 2008  i va fi furnizat  General Motors  n baza unui contract de furnizare  ncheiat  n trecut de DWAR, urm nd s  se diminueze progresiv p n  la  ncetarea complet  a activit ii  n cursul anului 2009.
6. Prin decizia din 30 aprilie 2008, Comisia a aprobat un ajutor regional pentru investi ii  n valoare de 143 milioane EUR pentru un proiect de investi ii de 675 milioane EUR la uzina Craiova ⁽²⁾. Ajutorul regional a atins intensit ile maxime permise. Conform acestui proiect regional pentru investi ii, produc ia de automobile va  ncepe  n 2009, iar cea de motoare  n 2011. Data prev zută pentru finalizarea proiectului  i atingerea capacit ii maxime de produc ie este 2012.
7. Uzina de automobile este situat   ntr-o regiune care poate beneficia de ajutor  n temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (a) din Tratatul CE.

2.2. Proiectul de formare

8. Se inten ioneaz  ca proiectul de formare s  fie realizat  n perioada 2008-2012  i s   i vizeze at t pe angaja ii actuali, c t  i pe cei viitori,  n total 9 000 de oameni, conform estim rilor.
9. Costurile eligibile pentru proiectul de formare  n favoarea Ford Craiova reprezint  141 milioane EUR, dintre care 139,7 milioane urmeaz  s  fie cheltuite pentru formare general , iar 1,7 milioane pentru formare specific . Rom nia aplic  o intensitate a ajutorului de 50 % pentru m surile de formare general , respectiv un ajutor de 69,9 milioane EUR,  i 25 % pentru m surile de formare specific , respectiv un ajutor de 0,4 milioane EUR.
10. Cu toate c  ajutorul pentru formare ar putea atinge o valoare de 70 milioane EUR pentru costurile eligibile totale ale proiectului, Rom nia inten ioneaz  s  acorde  i, prin urmare, s  notifice un ajutor de 57 milioane EUR. Ajutorul va fi acordat progresiv, pe m sur  ce se deruleaz  cursurile, p n  la atingerea plafonului de 57 milioane EUR.
11. Proiectul poate fi  mp rțit  n urm toarele patru «tematici»:
 - (a) Formare privind s n tatea  i securitatea
12. Aceast  tem  de formare cuprinde  n total 79 de cursuri, menite s  instruiasc  personalul privind comportamentele sigure la locul de munc ,  i acoper  15 domenii: cerin e legale, precum drepturi  i obliga ii adresate tuturor angaja ilor; instruc iuni  n caz de urgen , de incendiu  i

⁽¹⁾ Decizia Comisiei din 27 februarie 2008 privind Ajutorul de Stat C 46/07, Privatizarea societ ii Automobile Craiova, Rom nia, nepublicat   nc .

⁽²⁾ Decizia Comisiei din 30 aprilie 2008 privind Ajutorul de Stat N 767/07, Ajutor regional pentru investi ii  n favoarea Ford Craiova, nepublicat   nc .

privind evacuarea; prevenirea incendiilor și utilizarea stingătoarelor; asigurarea curățeniei — păstrarea unui spațiu de lucru curat; mediu — standarde în domeniul mediului, de ex. ISO 14001; manipularea materialelor/ergonomie; echipament individual de protecție; utilizarea în condiții de siguranță a echipamentelor; utilizarea în condiții de siguranță a uneltelor manuale și electrice; utilizarea scărilor/lucrurile la înălțime; spații închise; protecția pielii; securitatea la birou; lucrul cu materiale periculoase și semnalizarea de securitate.

13. Formarea va cuprinde, pentru toate cele 15 domenii, o introducere privind principiile de bază, respectiv reglementările și responsabilitățile legale ale angajaților și angajatorilor, operarea în condiții de siguranță, principiile de mentenanță și reparare, sisteme de gestionare a securității, întocmirea de rapoarte, identificarea riscurilor, controlul și prevenirea accidentelor, însă și elemente de comportament, precum sensibilizarea cu privire la pericolele, riscurile și accidentele care pot surveni într-un mediu de lucru industrial, rolurile și responsabilitățile în cadrul gestionării aspectelor de securitate la locul de muncă și impactul comportamentului individual și de grup asupra gestionării securității la locul de muncă, dezvoltarea unei atitudini receptive față de aspectele de securitate și felul în care acest lucru poate îmbunătăți nivelul de garantare a securității.
14. România susține că orice formare consacrată acestei tematici depășește ceea ce angajatorul are obligația să asigure în temeiul legii. De asemenea, România consideră că, deși normele și practicile de securitate de la uzina Craiova sunt considerabil inferioare celor din alte unități industriale din Europa, angajații existenți au un nivel suficient de cunoștințe în domeniul securității; cu toate acestea, formarea are în vedere ca aceștia să «se dezvețe» de comportamentele și practicile trecute. În opinia României, formarea de noi angajați la Craiova va presupune investirea unor eforturi semnificativ mai importante decât formarea de angajați în Europa de vest.
15. Majoritatea cursurilor (respectiv 65) reprezintă, în opinia României, formare generală. Numai trei cursuri («lucrurile cu produse biodestructive», «principii privind siguranța pietonilor» și «folosirea și amplasarea sistemelor suplimentare de reținere») sunt specifice ⁽³⁾. În ceea ce privește restul cursurilor, România susține că, din moment ce sunt fie obligatorii prin lege (de ex. «Evaluatorii de risc»), fie specifice întreprinderii Ford (de ex. «Formare privind intrarea în siguranță în stația de lucru — Stadiul 2 ECPL pentru mentenanță», «Sistemul mecanic antifurt (MATS) și gestionarea datelor privind materialele periculoase»), acestea vor fi asigurate în orice eventualitate, chiar și în absența ajutorului. Prin urmare, nu se solicită ajutor pentru aceste cursuri.
16. Formarea în cadrul acestei tematici acoperă, în opinia României, costuri eligibile în valoare de 16,26 milioane EUR, pentru care se solicită un ajutor de formare de 7,79 milioane EUR.

⁽³⁾ Termenii «formare generală» și «formare specifică» sunt folosiți conform definiției de la articolul 38 din Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat (Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare) (JO L 214, 9.8.2008, p. 3).

(b) Competențe fundamentale

17. Această formare cuprinde în total 58 de cursuri, care urmăresc atingerea unui nivel de cunoștințe comparabil cu cel înregistrat în alte state membre. Aceste cursuri de formare vor pune la dispoziția angajaților diferite competențe cu valoare generală la locul de muncă: capacitatea de a comunica în limba engleză, capacitatea de a utiliza o gamă largă de instrumente electronice, competențe lingvistice și numerice, comunicare, lucrul în echipă, capacitatea de a conduce, precum și capacitatea de a lucra într-un mediu axat pe atingerea obiectivelor și obținerea de rezultate.
18. Toate cele 58 de cursuri reprezintă formare generală. Numai jumătate din durata de desfășurare a trei cursuri («Formare privind fișele de sarcini (*Task cards*)», «Noțiuni introductive privind tablourile de bord (*Score cards*)» și «Strategii, obiective și indicatori cheie ai performanței») este considerată ca fiind formare care ar fi acordată și în absența ajutorului. Prin urmare, nu se solicită niciun ajutor pentru această secțiune.
19. Costurile eligibile totale pentru cursurile din cadrul acestei tematici sunt în valoare de 84,3 milioane EUR, dintre care 42,1 milioane sunt solicitate ca ajutor pentru formare. Dintre aceste costuri eligibile, 44,5 milioane EUR urmează să fie cheltuite pentru transmiterea de competențe lingvistice și numerice unui număr de aproximativ 5 000 de angajați [...] (*). A doua sumă ca valoare din cadrul acestei tematici, reprezentând 14,2 milioane EUR, urmează să fie cheltuită pentru predarea limbii engleză unui număr de 3 000 de angajați [...].

(c) Baze în afaceri

20. România explică faptul că nivelul de înțelegere a practicilor economice europene și internaționale la uzina Craiova este limitat. Multor angajați le lipsește cunoașterea și înțelegerea practicilor economice. Vor fi, prin urmare, necesare cursuri avansate de formare pentru a transmite acestor angajați un nivel de cunoștințe comparabil cu cel al omologilor lor vest-europeni. Cu toate acestea, România subliniază faptul că angajații dețin competențele de bază necesare pentru a asigura funcționarea societății.
21. 75 de cursuri din cadrul acestei tematici sunt menite să asigure alinierea forței de muncă respective la practicile economice europene și globale. Formarea îi va viza pe șefii de echipă și va acoperi competențe precum înțelegerea mediului de control intern și de reglementare din cadrul UE și la nivel global, înțelegerea conexiunilor dintre funcțiile de exploatare, suport și cele centralizate în cadrul unei organizații globale, managementul de proiect, negociere etc.
22. Formarea are un caracter general în cazul a 52 de cursuri și este specifică în cazul a patru dintre ele. 17 cursuri sunt clasificate ca neeligibile din cauza faptului că sunt considerate necesare pentru exploatarea uzinei și ar fi acordate chiar și în absența ajutorului.

(*). Informații confidențiale.

23. Costurile eligibile totale pentru cursurile din cadrul acestei tematici sunt în valoare de 7,5 milioane EUR, dintre care 3,7 milioane sunt solicitate ca ajutor pentru formare.

(d) *Competențe industriale*

24. Această tematică va viza competențele industriale și tehnice relevante pentru linia de producție a uzinei Craiova. România explică faptul că, având în vedere nivelul investițiilor în această unitate de producție, inclusiv achiziționarea de noi echipamente, instalații și sisteme mai avansate din punct de vedere tehnologic, va exista o nevoie presantă de a dezvolta competențele industriale și tehnice ale angajaților. În plus, nivelul existent de informații privind cursurile de formare profesională disponibile, care acoperă competențele industriale în domenii precum mecanică, electronică, sudură, electricitate și hidraulică, ar putea indica faptul că nivelul competențelor în aceste domenii este cu mult în urma celui din alte state membre. Exploatarea, întreținerea și repararea acestor echipamente presupun deținerea unui set comun de competențe de bază, prealabile asigurării unei formări specifice privind noile echipamente. Cu toate acestea, competențele deținute în prezent permit funcționarea imediată a uzinei Craiova. Prin urmare, în opinia României, măsurile prevăzute depășesc ca domeniu de aplicare formarea necesară pentru exploatarea uzinei.

25. Formarea din cadrul acestei tematici cuprinde 58 de cursuri, dintre care 55 sunt considerate a fi formare generală (de ex. Competențe electrice și electronice de bază, Hidraulică, Metrologie, Motoare electrice, Tehnologia și asamblarea motoarelor, Mașini electrice, Puncte de control programabile etc.). Un curs — MODAPTS (Studierea timpilor în operațiunile de mișcare — *Motion Determine Operator Time Study*) — constituie formare specifică. Două cursuri, respectiv Asamblarea motoarelor și formarea cu privire la simularea procesului de fabricație, sunt considerate a fi neeligibile din cauza faptului că acestea ar fi asigurate de Ford chiar în absența ajutorului.

26. Măsurile de formare din cadrul acestei tematici au drept scop perfecționarea forței de lucru existente cu privire la principiile tehnice fundamentale de mecanică, de fabricare a instrumentelor de lucru, finisare a metalelor, vopsire prin pulverizare, electricitate, electronică, hidraulică, sudură, la pregătirea de bază ca vânzător, conducerea automobilului, întreținerea preventivă totală, competențe medicale, de ex. formarea privind acordarea primului ajutor, perfecționarea doctorilor și a asistentelor medicale care lucrează în cadrul uzinei, competențe privind securitatea și igiena alimentară și menajeră.

27. Costurile eligibile totale pentru cursurile din cadrul acestei tematici sunt în valoare de 33,4 milioane EUR, dintre care 16,6 milioane sunt solicitate ca ajutor pentru formare.

28. În concluzie, următoarele tabele prezintă costurile eligibile totale pentru fiecare tematică individuală de formare și cuantumul maxim al ajutorului pentru formare solicitat:

Tabelul 1

Formare generală

Tematici	Costuri eligibile	Compensații salariale	Costuri eligibile totale	Ajutoare pentru formare (intensitatea ajutorului 50 %)
Securitate	[...]	[...]	14 908 254 EUR	7 454 127 EUR
Competențe fundamentale	[...]	[...]	84 304 782 EUR	42 152 391 EUR
Baze în afaceri	[...]	[...]	7 361 239 EUR	3 680 619 EUR
Competențe industriale	[...]	[...]	33 233 111 EUR	16 611 556 EUR
Total general	103 501 229 EUR	36 296 157 EUR	139 797 386 EUR	69 898 693 EUR

Formare specifică

Tematici	Costuri eligibile	Compensații salariale	Costuri eligibile totale	Ajutoare pentru formare (intensitatea ajutorului 25 %)
Securitate	[...]	[...]	1 357 081 EUR	339 270 EUR
Competențe fundamentale	[...]	[...]	0 EUR	0 EUR
Baze în afaceri	[...]	[...]	147 115 EUR	36 779 EUR
Competențe industriale	[...]	[...]	232 594 EUR	58 148 EUR
Total formare specifică	1 432 486 EUR	304 304 EUR	1 736 790 EUR	434 197 EUR
Total	104 933 715 EUR	36 600 462 EUR	141 534 176 EUR	70 332 891 EUR

Efect stimulativ

29. România explică faptul că un factor hotărâtor care a stat la baza deciziei Ford de a achiziționa și a investi în uzina de automobile Craiova l-a constituit angajamentul ferm al guvernului de a acorda Ford ajutor regional pentru investiții și formare. Într-adevăr, Guvernul României a publicat la 7 septembrie 2007 o scrisoare conținând un angajament ferm de a acorda ajutoare pentru formare în valoare de 57 milioane EUR. În absența acestui angajament, Ford ar fi luat în considerare posibilitatea de a realiza proiectul de investiții în altă locație, chiar în afara Uniunii Europene. Conform Ford, în comparație cu investiția de la Craiova, o locație într-o zonă neconstruită ar fi oferit anumite avantaje din punctul de vedere al personalului: posibilitatea de a selecta angajați calificați și absența obligației de a angaja personal pentru o perioadă neproductivă lungă ⁽⁴⁾.
30. În absența ajutorului, România susține că Ford ar asigura numai cursurile de formare specifice Ford, în valoare de 29,7 milioane EUR, formare necesară pentru ca uzina să poată să înceapă să funcționeze și pe care Ford ar trebui să o acorde oricum. Prin urmare, această formare nu poate beneficia de ajutor.

3. EVALUAREA AJUTORULUI**Existența ajutorului**

31. Comisia consideră că măsura constituie ajutor de stat în sensul articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE: acesta ia forma unei subvenții acordate din resurse de stat. Măsura este selectivă prin aceea că se limitează la Ford Craiova. Subvenția selectivă ar putea denatura concurența, oferind Ford un avantaj asupra societăților concurente care nu beneficiază de ajutor, ca urmare a faptului că scutește Ford de costuri care altfel ar fi fost în sarcina sa. În cele din urmă, piețele pentru producția de automobile și motoare sunt caracterizate de schimburi comerciale extinse între statele membre, iar Ford este unul dintre actorii importanți pe această piață.

Temeiul juridic al evaluării

32. România a notificat ajutorul în baza Regulamentului (CE) nr. 68/2001 al Comisiei din 12 ianuarie 2001 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE la ajutoarele pentru formare ⁽⁵⁾, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 363/2004 al Comisiei din 25 februarie 2004 ⁽⁶⁾ și prin Regulamentul (CE) nr. 1976/2006 al Comisiei din 20 decembrie 2006 ⁽⁷⁾.

33. Conform articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 68/2001, atunci când valoarea ajutorului acordat unei întreprinderi pentru un singur proiect de formare depășește 1 milion EUR, ajutorul nu este exceptat de la obligația notificării prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din Tratatul CE. Comisia observă că, în acest caz, ajutorul propus este de 57 milioane EUR, că această sumă trebuie plătită unei singure întreprinderi și că proiectul de formare constituie un singur proiect. Prin urmare, Comisia consideră că obligația notificării, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 68/2001, s-a aplicat ajutorului propus și că aceasta a fost respectată de România.
34. Cu toate acestea, Regulamentul (CE) nr. 68/2001 a încetat să se aplice la 30 iunie 2008, respectiv după notificarea ajutorului, iar dispozițiile comunitare relevante privind ajutorul pentru formare pot fi găsite în prezent în Regulamentul (CE) nr. 800/2008 ⁽⁸⁾ («Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare»), care a intrat de curând în vigoare. Prin urmare, Comisia își va întemeia evaluarea compatibilității ajutorului cu piața comună pe dispozițiile Regulamentului general de exceptare pe categorii de ajutoare. În această privință, Comisia observă inițial că Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare prevede că anumite forme de ajutor de stat sunt compatibile cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația notificării în baza articolului 88 alineatul (3) din tratat. Cu toate acestea, această exceptare este însoțită de unele condiții. În primul rând, Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare nu se aplică ajutorului *ad hoc* acordat întreprinderilor mari ⁽⁹⁾, cum este cazul ajutorului notificat de România. În al doilea rând și în orice condiții, conform articolului 6 din regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare, atunci când cuantumul ajutorului acordat unei întreprinderi pentru un singur proiect de formare depășește 2 milioane EUR, ajutorul nu este exceptat de la obligația notificării prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din Tratatul CE. Prin urmare, Comisia constată că ajutorul face în continuare obiectul obligației de notificare și în conformitate cu dispozițiile Regulamentului general de exceptare pe categorii de ajutoare și că România a respectat această obligație.

35. Atunci când evaluează un ajutor individual pentru formare care nu îndeplinește condițiile pentru acordarea exceptării prevăzută în Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare, Comisia trebuie să realizeze o evaluare individuală în baza articolului 87 alineatul (3) litera (c) din Tratatul CE înainte de a autoriza punerea în aplicare a ajutorului. În ceea ce privește ajutoarele pentru formare, această evaluare se va face ținând cont în special de condițiile relevante stabilite în Regulamentul general de exceptare pe categorii (a se vedea considerentul 7 din regulamentul respectiv). Acest lucru este, de asemenea, consecvent cu practica Comisiei cu privire la cazurile de ajutor pentru formare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 68/2001, care rămâne relevant în această privință ⁽¹⁰⁾. Acest lucru presupune în special o verificare a

⁽⁴⁾ În cadrul privatizării ACSA și DVAR, agenția română de privatizare AVAS a impus cumpărătorului obligația de a păstra forța de muncă de 3 900 de salariați pentru o perioadă de patru ani după achiziționare. Această obligație a fost inclusă în contractul ulterior de cumpărare a acțiunilor, anexa 1 la notificare.

⁽⁵⁾ JO L 10, 13.1.2001, p. 20.

⁽⁶⁾ JO L 63, 28.2.2004, p. 20.

⁽⁷⁾ JO L 368, 23.12.2006, p. 85.

⁽⁸⁾ A se vedea nota de subsol 3.

⁽⁹⁾ A se vedea articolele 1 alineatul (5) și 2 alineatul (3) din Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare.

⁽¹⁰⁾ A se vedea Decizia Comisiei din 4 iulie 2006 privind Ajutorul de Stat C 40/05, Ford Genk (JO L 366, 21.12.2006, p. 32); Decizia Comisiei din 4 aprilie 2007 privind Ajutorul de Stat C 14/06, General Motors Belgium (JO L 243, 18.9.2007, p. 71); Decizia Comisiei din 12 septembrie 2007 privind Ajutorul de Stat C 35/07, Volvo Cars Gent (JO C 265, 7.11.2007, p. 21).

conformității cu criteriile specifice de exceptare referitoare la ajutoarele pentru formare prevăzute în secțiunea 8 din Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare, în plus față de examinarea măsurii în care ajutorul îndeplinește condiția generală de a avea un efect stimulat, astfel cum se prevede la articolul 8 din Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare ⁽¹⁾.

Compatibilitatea cu piața comună

36. Comisia a evaluat *prima facie* conformitatea proiectului notificat cu criteriile formale de exceptare prevăzute în secțiunea 8 din Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare.
37. În primul rând, intensitatea ajutorului pare să fie limitată la plafoanele indicate la articolul 39 alineatul (2) din regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare: 25 % pentru formare specifică și 60 % pentru formare generală. Cu toate că ar fi putut în principiu să mărească plafoanele cu 10 puncte de bază, având în vedere faptul că proiectul este situat într-o zonă asistată în temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (a) din Tratatul CE, România nu a făcut acest lucru.
38. În al doilea rând, costurile eligibile ale măsurii notificate indicate în tabelul 1 sunt conforme la prima vedere cu dispozițiile articolului 39 alineatul (4) din regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare. În special, costurile de personal legate de angajarea stagiarelor (respectiv compensațiile salariale) care sunt acoperite de ajutor sunt limitate la suma echivalentă cu totalul celorlalte costuri eligibile.

Necesitatea ajutorului

39. Comisia observă că o măsură de ajutor pentru formare poate fi considerată compatibilă cu piața comună în temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (c) din Tratatul CE numai atunci când aceasta nu este imediat necesară pentru desfășurarea activităților beneficiarului ⁽¹²⁾. Atunci când ajutorul nu determină derularea unor activități suplimentare față de cele care ar fi realizate ținând cont exclusiv de forțele pieței, ajutorul nu poate fi considerat ca având efecte pozitive în măsură să compenseze denaturarea comerțului și, prin urmare, nu poate fi autorizat. Astfel, nu se poate considera că ajutorul pentru formare «facilitează» dezvoltarea economică, în sensul articolului 87 alineatul (3) litera (c) din Tratatul CE, și corectează imperfecțiunea pieței care determină societățile în general să investească insuficient în formarea lucrătorilor lor, astfel cum se precizează la considerentul 62 din Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare, în cazul în care societatea ar fi

realizat oricum activitățile care beneficiază de ajutor, chiar și în absența acestuia ⁽¹³⁾. În cazul unui ajutor *ad hoc* în favoarea unor întreprinderi mari, ajutor care nu cade sub incidența regulamentului general de exceptare pe categorii de ajutoare, Comisia va evalua efectul stimulat în contextul notificării ajutorului pe baza instrumentelor comunitare aplicabile (considerentul 32 din Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare).

40. În cazul de față, Comisia are motive să considere că beneficiarul ar trebui să asigure angajaților săi, cel puțin într-o anumită măsură, formarea care face obiectul evaluării, chiar și în absența ajutorului. Cu toate acestea, acest lucru nu exclude posibilitatea ca anumite măsuri de formare să depășească ceea ce este necesar pentru începerea activității și, în această măsură, pot fi eligibile pentru acordarea de ajutor pentru formare.
41. Autoritățile române susțin că necesitatea ajutorului decurge din mai multe aspecte. În primul rând, Guvernul României s-a angajat, înainte ca Ford să cumpere uzina de automobile, să acorde ajutor pentru formare și ajutor regional Ford. Dacă nu ar fi existat acest angajament, Ford nu ar fi cumpărat societatea și, astfel, nu ar fi asigurat niciun curs de formare. În schimb, ar fi construit o nouă uzină de automobile într-o zonă neconstruită și ar fi angajat personal deja pregătit și calificat.
42. În al doilea rând, autoritățile române afirmă că ajutorul pentru formare este necesar pentru a compensa nivelul mai scăzut de competențe al forței de muncă locale în comparație cu media din UE. România subliniază că forța de muncă de la Craiova are în prezent capacitatea de a produce automobile și motoare la nivelul mediu al economiei românești de dinainte de aderare, astfel încât pentru a schimba această situație, Ford trebuie să prevadă măsuri de formare aprofundată generală și specifică pentru educarea angajaților. Astfel, ajutorul va fi în beneficiul angajaților slab calificați și va genera efecte externe pozitive pentru întreaga regiune, care se confruntă cu un nivel ridicat al șomajului.
43. În ultimul rând, autoritățile române argumentează că formarea prevăzută a fi acordată nu este necesară pentru funcționarea uzinei. Prin urmare, în absența ajutorului, Ford nu ar organiza în aceeași măsură cursurile de formare care fac obiectul evaluării, ci ar asigura doar o formare minimă specifică Ford, necesară pentru ca uzină să poată începe să funcționeze. Costurile pentru aceste cursuri de formare specifice Ford se ridică la 29,7 milioane EUR, reprezentând aproximativ 20 % în comparație cu costurile eligibile notificate.
44. Comisia are îndoieli în acest stadiu cu privire la argumentele prezentate de România, din mai multe motive.

⁽¹⁾ Cerința privind existența unui efect stimulat este explicată la considerentul 28 din regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare: «Pentru a se asigura că ajutorul este necesar și are un efect stimulat cu privire la dezvoltarea de noi activități sau proiecte, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice ajutorului destinat unor activități pe care beneficiarul ar putea să le desfășoare deja și în condițiile pieței ...».

⁽¹²⁾ A se vedea Decizia Comisiei din 2 iulie 2008 privind Ajutorul de Stat C 18/07, DHL Leipzig-Halle, nepublicată încă; Deciziile Comisiei General Motors Belgium și Ford Genk.

⁽¹³⁾ În contextul ajutoarelor pentru formare, considerentul 62 din Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare precizează că «Formarea are, de obicei, efecte externe pozitive pentru societate în ansamblul său, ca urmare a faptului că mărește rezerva de lucrători calificați din rândul cărora pot face recrutări alte societăți, îmbunătățește competitivitatea economiei comunitare și joacă un rol important în cadrul strategiei comunitare de ocupare a forței de muncă ... Având în vedere faptul că întreprinderile din cadrul Comunității investesc în general insuficient în formarea lucrătorilor lor, în special atunci când formarea respectivă are un caracter general și nu prezintă avantaje imediate și concrete pentru întreprinderea în cauză, ajutorul de stat poate contribui la remedierea acestei disfuncționalități a pieței. Prin urmare, aceste ajutoare ar trebui exceptate, în anumite condiții, de la obligația notificării prealabile.».

45. În primul rând, necesitatea și efectul stimulativ al ajutorului pentru formare în cazul de față trebuie evaluate în contextul cumpărării recente de către Ford a uzinei Craiova, precum și al planurilor sale de a transforma uzina într-o unitate de producție modernă, la cel mai înalt nivel tehnologic. Ford înființează o unitate de producție cu totul nouă, care va avea în comun cu uzina inițială doar locația. Proiectul de investiții vizează extinderea, modernizarea și modificarea fundamentală a uzinei existente, inclusiv crearea de noi capacități, în vederea asigurării producției de noi automobile și noi motoare de înaltă tehnologie.
46. Comisia observă faptul că (re)localizarea întreprinderilor reprezintă o practică obișnuită în Uniunea Europeană, prin care întreprinderile încearcă să reducă nivelul costurilor, să își mărească rentabilitatea și să rămână competitive pe piață. Întreprinderile care iau în considerare o posibilă relocalizare a producției lor compară deseori mai multe locații potențiale din diferite state membre. Decizia privind locația este influențată în cele din urmă nu numai de previziunile privind costurile de exploatare (inclusiv costurile de formare a angajaților ale căror competențe sunt sub nivelul mediu european) și alte avantaje sau dezavantaje economice (respectiv existența unor instalații de producție, existența de forță de muncă etc.), ci și, într-o anumită măsură, de o posibilă asistență din partea guvernului (ajutor regional). Comisia constată că beneficiarul a primit cuantumul maxim permis pentru ajutorul regional pentru investiții, respectiv 143 milioane EUR, pentru proiectul său de investiții la Craiova.
47. Cu toate acestea, formarea în vederea desfășurării activităților într-o nouă locație — spre deosebire de ajutorul regional pentru investiții ⁽¹⁴⁾ — nu poate fi justificată prin considerații privind situația regională, din moment ce obiectivul ajutorului pentru formare nu este să atragă investiții într-o anumită regiune, ci să corecteze nivelul insuficient al investițiilor în formare la nivelul Comunității ⁽¹⁵⁾. Ajutorul pentru formare urmărește să mărească numărul lucrătorilor calificați în Uniunea Europeană, ceea ce în cele din urmă va îmbunătăți competitivitatea economiei comunitare și va avea un efect pozitiv asupra strategiei de ocupare a forței de muncă și asupra societății în ansamblul său.
48. În al doilea rând, Comisia nu este convinsă în acest stadiu de afirmațiile României conform cărora necesitatea ajutorului pentru formare decurge din necesitatea de a compensa nivelul mai scăzut de competențe în regiunile
- asistate prin intermediul ajutorului pentru formare. Aceste niveluri mai scăzute de competențe țin, în principiu, de handicapul regional care trebuie depășit prin ajutorul regional pentru investiții. Obiectivul ajutorului regional este nu numai de a mări numărul locurilor de muncă create în mod direct sau indirect, ci și de a avea un impact pozitiv asupra calității locurilor de muncă create și a nivelului de competențe cerut.
49. În cazul de față, Comisia are motive să creadă că Ford a luat decizia de a investi în Craiova fiind pe deplin conștientă de situația tehnică a uzinei și de nivelul slab de calificare al forței de muncă. Pentru a depăși aceste handicaturi, Comisia a aprobat cuantumul maxim permis pentru ajutorul regional pentru investiții conform Orientărilor privind ajutorul regional. O asistență suplimentară din partea guvernului sub forma ajutorului pentru formare pentru a compensa aceste handicaturi regionale ar constitui de fapt o completare a ajutorului prin care s-ar evita aplicarea plafoanelor prevăzute pentru ajutorul regional.
50. Într-adevăr, se pare că societatea are la dispoziție două opțiuni: fie să recruteze personal deja calificat în limita termenilor contractului de cumpărare a acțiunilor, fie să apeleze la forța de muncă existentă, care, în ciuda unui nivel mai scăzut de competențe decât în alte locații din Europa, are totuși experiență în ceea ce privește producția de automobile. Întrucât contractul de cumpărare a acțiunilor cere companiei Ford să mențină forța de muncă originală pentru o perioadă de patru ani, Ford poate avea stimulente solide de a folosi forța de muncă existentă, care ar cere companiei Ford să ofere cel puțin o parte din formarea planificată. De asemenea, în cadrul proiectului regional de investiții pentru care a primit ajutor regional pentru investiții, Ford s-a angajat să crească substanțial numărul personalului angajat direct până la peste 7 000 de oameni, eventual până la 9 000 pe termen lung. În acest stadiu, România nu a prezentat informații conform cărora Ford ar putea recruta de pe piața locală mai multe mii de angajați deja calificați pentru a-și respecta angajamentele. În plus, având în vedere nivelul general tehnic și de competențe mai scăzut al forței de muncă din România, Comisia se întreabă dacă Ford nu va trebui să prevadă oricum anumite măsuri de formare chiar și pentru angajații nou recrutați.
51. În al treilea rând, conform informațiilor furnizate de România, Ford are intenția să creeze la Craiova o unitate de producție la cel mai înalt nivel tehnologic. În acest scop, societatea are în vedere construirea de noi linii de producție, inclusiv a unui sistem de producție modern și flexibil, specific Ford, o modernizare substanțială a unei părți funcționale a uzinei și dezvoltarea capacităților existente, în vederea integrării pe deplin a unității de producție Craiova în cadrul operațiilor sale de producție din Europa. Având în vedere nivelul scăzut de cunoștințe și competențe al forței de muncă de la Craiova, astfel cum rezultă din argumentele prezentate de România, este foarte puțin probabil ca Ford să poată să nu asigure cursurile de formare prevăzute fără a periclita investițiile tehnologice și funcționarea fără probleme a uzinei de automobile. În plus, Comisia are îndoieli cu privire la capacitatea Ford de a găsi angajați deja calificați pe piața locală și de a evita în acest fel să asigure cursurile de formare prevăzute. În orice caz, Comisia nu a primit informații mai precise în această privință.

⁽¹⁴⁾ A se vedea considerentele 2 și 3 din Orientările privind ajutorul regional pentru perioada 2007-2013:

«2. Pentru că are în vedere depășirea handicapurilor regiunilor defavorizate, ajutoarele de stat regionale promovează coeziunea economică, socială și teritorială a statelor membre și a Uniunii Europene în ansamblul său. Această caracteristică geografică deosebește ajutoarele regionale de alte forme de ajutoare orizontale, cum ar fi ajutoarele pentru cercetare, dezvoltare și inovare, ocuparea forței de muncă, formare sau protecție a mediului, care urmăresc alte obiective de interes comun în conformitate cu articolul 87 alineatul (3) din tratat, chiar dacă uneori nivelurile acestora sunt mai mari în zonele defavorizate datorită dificultăților specifice cu care se confruntă.

3. Ajutoarele de stat regionale pentru investiții sunt destinate susținerii dezvoltării celor mai defavorizate regiuni prin sprijinirea investițiilor și a creării de noi locuri de muncă. Acestea favorizează extinderea și diversificarea activităților economice ale întreprinderilor situate în regiunile cele mai puțin favorizate, în special prin încurajarea întreprinderilor să înființeze noi sedii secundare în aceste regiuni.»

⁽¹⁵⁾ A se vedea decizia Comisiei DHL Leipzig-Halle.

52. În al patrulea rând, Comisia se întreabă dacă o parte din formare nu este obligatorie conform legislației naționale și europene privind siguranța și securitatea la locul de muncă sau conform standardelor interne de calitate ale Ford. România susține faptul că uzina de automobile Craiova funcționează în conformitate cu normele legale în vigoare și că, prin urmare, formarea ar depăși ceea ce este cerut prin lege sau ceea ce Ford Craiova ar trebui oricum să întreprindă pentru a respecta standardele interne ale grupului. Cu toate acestea, România afirmă de asemenea că forța de muncă locală are un nivel de competențe și informare mai scăzut decât cel din alte unități de producție din Europa de Vest sau din alte uzine Ford. Comisia ar dori să aibă acces la mai multe informații detaliate cu privire la această situație pentru a putea fi în măsură să verifice dacă formarea depășește într-adevăr ceea ce Ford Craiova ar trebui să asigure oricum în virtutea obligațiilor legale sau pentru a-și putea desfășura operațiunile și dacă ajutorul notificat are un efect stimulant.
53. În cele din urmă, România a notificat un ajutor în valoare de 57 milioane EUR pentru un proiect de formare pentru care teoretic ar fi putut fi acordat un ajutor de 70 milioane EUR, susținând că ajutorul aprobat va fi acordat progresiv, pe măsură ce se derulează cursurile respective, până la atingerea plafonului de 57 milioane EUR. În plus, România a afirmat că, în cazul în care Comisia ar considera că anumite cursuri nu pot beneficia de ajutor pentru formare, reducerea cuantumului ajutorului s-ar face mai degrabă din suma totală «teoretică» de 70 milioane EUR decât din cea plafonată. Cu toate acestea, România nu a indicat nici ordinea în care ar trebui să fie asigurate cursurile, nici criteriile pe baza cărora beneficiarul va stabili prioritatea acestora. De asemenea, România nu a prezentat argumente dacă beneficiarul va asigura numai formarea pentru care va fi aprobat ajutorul sau dacă acesta va lua în considerare posibilitatea de a asigura de asemenea, în lipsa ajutorului de stat, cursurile care ar fi considerate de Comisie ca putând beneficia de ajutor pentru formare, dar pentru care nu se va asigura finanțare în cadrul subvenției de 57 milioane EUR, ceea ce va însemna că o parte din cursurile de formare, pentru care se afirmă că ar exista un efect stimulant al ajutorului, ar fi de asemenea asigurate în absența ajutorului. În aceste condiții, Comisia are motive să se îndoiască de efectul stimulant al ajutorului notificat.
54. În consecință, Comisia se întreabă dacă o parte considerabilă din cursurile de formare sau chiar toate vor trebui să fie asigurate de Ford oricum, chiar și în absența ajutorului, pentru ca Ford să poată să înceapă exploatarea uzinei și dacă handicapul reprezentat de nivelul în general mai scăzut de competențe al forței de muncă nu trebuie considerat ca fiind deja compensat prin ajutorul regional pentru investiții.

Principiul Deggendorf

55. De asemenea, Comisia ia notă de faptul că, prin decizia mai sus menționată din 27 februarie 2008 în cazul de

Ajutor de Stat C 46/07, a declarat ajutorul acordat în cadrul procesului de privatizare a companiei Automobile Craiova ilegal și incompatibil și a solicitat recuperarea acestui ajutor. Comisia consideră că așa-numita jurisprudență *Deggendorf*⁽¹⁶⁾ se aplică în cazul de față. Conform principiilor relevante în această jurisprudență, un nou ajutor de stat nu poate fi plătit până când ajutorul incompatibil acordat anterior nu este recuperat în întregime.

56. La acest stadiu, informațiile transmise de România nu au permis Comisiei să concluzioneze că obligația de recuperare prevăzută în decizia din 27 februarie 2008 a fost respectată. De asemenea, România nici nu a și-a asumat obligația de a nu plăti ajutorul pentru formare până când această recuperare nu are loc. În aceste circumstanțe, Comisia consideră că ajutorul notificat poate fi incompatibil cu așa-numitul principiu *Deggendorf*.

4. DECIZIE

În lumina considerațiilor anterioare, Comisia a hotărât să inițieze procedura prevăzută la articolul 88 alineatul (2) din Tratatul CE și cere României să furnizeze, în termen de o lună de la primirea prezentei scrisori, toate documentele, informațiile și datele necesare pentru evaluarea compatibilității ajutorului, în special:

- informații detaliate privind măsurile de formare care sunt necesare pentru ca societatea să poată să înceapă să funcționeze conform standardelor Ford și care, prin urmare, ar trebui să fie asigurate de beneficiar oricum, chiar și în absența ajutorului,
- informații privind ordinea în care se vor desfășura cursurile de formare,
- informații privind costurile legate de atragerea angajaților deja calificați,
- informații privind piața forței de muncă pentru producția de automobile la nivel național și european, în special privind disponibilitatea lucrătorilor calificați,
- informații privind normele interne de siguranță și securitate la nivel național, european și în cadrul Ford.

Se solicită României să transmită, fără întârziere, o copie a prezentei scrisori potențialului beneficiar al ajutorului.

Comisia dorește să reamintească României că articolul 88 alineatul (3) din Tratatul CE are efect de suspendare și vă atrage atenția asupra articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului, care prevede că orice ajutor ilegal poate fi recuperat de la beneficiar.

Comisia avertizează România că va informa părțile interesate prin publicarea prezentei scrisori, precum și a unui rezumat relevant al ei în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*. Comisia va informa, de asemenea, Autoritatea AELS de Supraveghere trimițându-i o copie a acestei scrisori. Toate părțile interesate vor fi invitate să-și prezinte observațiile în termen de o lună de la data acestei publicări.»

⁽¹⁶⁾ Tribunalul de prima instanță, 13 septembrie 1995, TWD/Comisie, T-244/93 și T-486/93, REC., I-2265; Curtea de justiție, 15 mai 1997, TWD/Comisie, C-355/95, Rec. I-2549.

NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.